

“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI ELEVATORI – PRESIDIO IN SITU – AMMODERNAMENTO/RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DEGLI IMPIANTI DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I”

Capitolato Tecnico

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto di cui al presente capitolato ha per oggetto tutte le prestazioni connesse al servizio di manutenzione e gestione impianti elevatori – presidio in situ – ammodernamento/riqualificazione di parte degli impianti dell'azienda ospedaliera universitaria policlinico Umberto I°

1. Gli impianti oggetto del presente capitolato sono costituiti da ascensori, monta lettighe e montacarichi da intendersi come tali in base alla definizione riportata per essi nel D.P.R. 162/99 all'art. 2.
2. Sono inoltre oggetto del presente contratto di manutenzione qualora installati ulteriori impianti assimilabili ai primi e classificati come piattaforme per disabili secondo quanto indicato nella Circolare 14/07/1997 n. 157296, impianti di servoscala.
3. Il servizio verrà affidato mediante procedura aperta e sarà facoltà dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I° consegnare il servizio stesso anche in pendenza della stipula contrattuale con l'aggiudicatario.
4. Nel caso d'installazione da parte del Committente di nuovi impianti elevatori, siano essi ascensori, monta lettighe, montacarichi e servoscala, sarà facoltà dello stesso assegnare o meno all'Appaltatore la manutenzione di tali nuove apparecchiature, secondo la procedura riportata nel successivo articolo "Nuovi impianti".

ART. 2 – UBICAZIONE E NUMERO DEGLI IMPIANTI

La Ditta Manutentrice seguirà la gestione e la manutenzione dei seguenti impianti:

POS.	REPARTO	IMP.
1	CL. DERMATOLOGICA grande	ML.
2	CL. DERMATOLOGICA piccolo	A.
4	CL. 1 MEDICA idrologia piccolo rete	A.
5	CL. 1 MEDICA	A.
6	CL. 1 MEDICA	MV.
8	CL. 1 MEDICA	ML.
9	CL. 1 MEDICA	MC.
10	CL. 1 MEDICA	MC.
11	CL. 1 MEDICA idrologia sistematica	ML.
12	CL. 1 MEDICA cardiovascolari	ML.
13	CL. 2 MEDICA	ML.
14	CL. 2 MEDICA vascolari scala a rete	A.
15	CL. 2 MEDICA coronarie grande reparti	ML.
16	PRONTO SOCCORSO s.operat. dea dx	ML.
17	PRONTO SOCCORSO s.operat. dea sx	ML.
18	PRONTO SOCCORSO	ML.
19	PRONTO SOCCORSO	ML.
20	PRONTO SOCCORSO	ML.
21	PRONTO SOCCORSO	A.
22	CL. 2 CHIRURGICA grande ingresso	ML.
23	CL. 2 CHIRURGICA dott.chiave picc.ingresso	A.
24	CL. 2 CHIRURGICA scheda sala operatoria	ML.
25	CL. 2 CHIRURGICA rete	A.
26	CL. 4 CHIRURGICA	ML.
27	CL. 4 CHIRURGICA	A.
28	CL. CARDIOLOGICA	ML.
29	CL. CARDIOLOGICA	A.
30	CL. CARDIOLOGICA	MC.
31	ANESTESIOLOGIA rianimazione	ML.
32	CL. OCULISTICA dx	ML.
33	CL. OCULISTICA sx	ML.
34	CL. 1 CHIRURGICA ex portine	ML.
35	CL. 1 CHIRURGICA corrid.centri.repar.s.op.	ML.
36	CL. 1 CHIRURGICA piccolo ingresso	A.
37	CL. 1 CHIRURGICA ingresso	MC.
38	CL. 1 CHIRURGICA cucina	MC.

39	CL. 1 CHIRURGICA	bagni	MC.
42	CL. OSTETRICA	ambulatorio s.operat.	ML.
43	CL. OSTETRICA	neonati	A.
44	CL. OSTETRICA		ML.
45	CL. OSTETRICA	ambulatorio sala operator.	A.
47	CL. OSTETRICA		A.
48	CL. OSTETRICA	macchina in basso	A.
49	CL. OSTETRICA	nuovo	ML.
50	CL. OSTETRICA	sala parto	ML.
52	CL. PEDIATRICA	oleodinamico scale	ML.
53	CL. PEDIATRICA	pronto soccorso sx	A.
54	CL. PEDIATRICA		ML.
55	CL. PEDIATRICA		ML.
57	PATOLOGIA GENERALE	portine	A.
58	PATOLOGIA GENERALE	automatico	A.
59	PATOLOGIA GENERALE	oleodinamico grande	ML.
60	CL. 3 CHIRURGICA	piccolo veloce	A.
61	CL. 3 CHIRURGICA	sala operatoria	ML.
62	CL. 3 CHIRURGICA		ML.
63	CL. 3 CHIRURGICA	cucina	MC.
65	CAMERA MORTUARIA		MC.
66	CL. 3 MEDICA		ML.
67	CL. 3 MEDICA	oleodinamico	A.
68	CL. 3 MEDICA	via universita' piccolo	A.
69	CL. 3 MEDICA	via universita' grande	ML.
70	CL. 6 MEDICA		ML.
71	CL. 6 MEDICA	piccolo	MC.
72	NUOVE CUCINE	isolamento	MC.
73	GUARDAROBA		MC.
75	CASA SUORE		A.
77	MALATTIE TROPICALI	legno vecchio	A.
79	CL. 5 MEDICA	automatico	ML.
80	4 PADIGLIONE	a fune	ML.
81	CL. RADIOLOGICA	rete laterale	ML.
82	CL. OTORINO	scheda picc.veloce centr.	A.
83	CL. OTORINO	chiave sala operatoria	ML.
84	CL. OTORINO	fermo	MC.
85	CL. OTORINO	fermo	MC.
86	CL. OTORINO	fermo cucina	MC.
87	CL. OTORINO	radiologia	ML.
88	CL. ODONTOIATRICA		ML.
90	CL. ODONTOIATRICA		A.
91	EMATOLOGIA	via Chieti	ML.
94	CL. NEURO INFANTILE		ML.
95	CL. NEURO INFANTILE		A.
96	CL. NEURO INFANTILE	reparto	A.
100	CL. ORTOPEDICA	ambulatori doppio acces.	ML.
101	CL. ORTOPEDICA		ML.
102	CL. ORTOPEDICA		ML.
103	CL. ORTOPEDICA		A.
104	CL. ORTOPEDICA		A.
105	CL. ORTOPEDICA	oleodinamico radiologia	ML.
106	CL. ORTOPEDICA	olio	A.
107	CL. ORTOPEDICA	cucina	A.
110	CL. UROLOGICA	senza chiave grande	ML.
111	CL. UROLOGICA	chiave dx	ML.
112	CL. UROLOGICA	sx	A.
113	CL. UROLOGICA	dx	A.
114	CL. UROLOGICA	nuovo	MC.

115	CL. UROLOGICA	senza porte	MC.
119	MALATTIE INFETTIVE		ML.
120	MALATTIE INFETTIVE		ML.
121	EMATOLOGIA	via Benevento 6	ML.
122	EMATOLOGIA	via Benevento 6	A.
123	EMATOLOGIA	day hosp via Benevento 6	A.
125	NEUROLOGIA	v.università rete	ML.
126	NEUROCHIRURGIA	grande	ML.
127	NEUROCHIRURGIA	nuovo piccolo	A.
132	3 PADIGLIONE		ML.
133	3 REPARTINO		ML.
134	5 PADIGLIONE		ML.
135	6 PADIGLIONE		ML.
138	CL. RADIOLOGICA	scala centrale	ML.
139	CL. RADIOLOGICA	a muro	ML.
140	REPARTO ISOLAMENTO	infettive misto	ML.
141	REPARTO ISOLAMENTO	accett.pediatr.	ML.
142	REPARTO ISOLAMENTO		A.
144	ACCETTAZIONE	ast. Uomini	ML.
146	LABORATORIO CENTRALE		ML.
151	S.C.R.E.	oleodinamico	A.
153	5 MEDICA		A.
154	1 PADIGLIONE	sx	ML.
155	1 PADIGLIONE	dx	ML.
156	1 PADIGLIONE	asc.	MC.
157	2 PADIGLIONE	sx	ML.
158	2 PADIGLIONE	dx	ML.
159	2 PADIGLIONE		MC.
160	MALATTIE TROPICALI	nuovo(pistone)	ML.
161	NUOVA FARMACIA		MC.
163	TORRE NEUROLOGICA		ML.
164	1 MEDICA	ris. magnetica torre	A.
165	1 MEDICA	ris. magnetica torre	ML.
166	1 MEDICA	ris. magnetica torre	A.
167	CL. 6 CHIRURGICA	reumatologia	ML.
168	CL. 3 MEDICA	oleodinamico scale	A.
169	ACCETTAZIONE	palazzina centrale sx	A.
170	ACCETTAZIONE	archivio dx	A.
171	PEDIATRICA	ml. Idraulico torre	ML.
172	EX GUARDAROBA	lavanderia	MC.
173	FRATI CAPPUCINI		A.
174	4 PADIGLIONE	oleodinamico	ML.
175	CUCINE CENTRALI	630 kg	MC.
176	CUCINE CENTRALI	2300 kg	MC.
177	CUCINE CENTRALI	2300 kg	MC.
178	CUCINE CENTRALI	economato	A.
179	PRONTO SOCCORSO	accettaz. donne	ML.
180	EMATOLOGIA	via Benevento 27	A.
181	EMATOLOGIA	via Benevento 27	A.
182	VIA BAGLIVI		A.
183	VIA CASAL DE PAZZI		ML.
184	NEUROTRAUMATOLOGIA	repartone	A.
185	NEUROTRAUMATOLOGIA	repartone	MC.
186	NEUROTRAUMATOLOGIA	repartone sx	ML.
187	NEUROTRAUMATOLOGIA	repartone dx	ML.
188	8 PADIGLIONE		ML.
189	8 PADIGLIONE		A.
190	8 PADIGLIONE		ML.
191	NEUROLOGIA	nuovo idraulico	A.

192	7 PADIGLIONE	ML.
193	7 PADIGLIONE	ML.
194	7 PADIGLIONE	A.
195	7 PADIGLIONE	A.
196	DERMATOLOGIA	A.
197	4° CHILURGICA ESTERNO	MC
198	OCULISTICA VANO SCALA	A.
199	EASTMAN	ML.
200	EASTMAN	ML.
201	EASTMAN	ML.
202	EASTMAN	A.
203	EASTMAN	ML.
204	EASTMAN SERVOSCALA	SV
205	PIATTAFORMA PRONTO SOCCORSO OCULIS.	ML.

ART. 3 NORME DI LEGGE APPLICABILI

1. Nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, il Manutentore dovrà conformarsi a tutta la normativa vigente, al momento dell'effettuazione delle prestazioni, in materia di ascensori e piattaforme per disabili.
2. Si richiamano in particolar modo, ma senza escludere altre normative applicabili qui non citate:
 - Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
 - Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio".
 - Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 214 "Regolamento recante modifiche al DPR 30/04/1999 n. 162, per parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori".
 - Decreto 18 Febbraio 2011 – Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto.
 - Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2017 n. 23 "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori.

Norme Tecniche Armonizzate

- Norma UNI EN 81/1 (1998) - "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori elettrici.";
- Norma UNI EN 81/2 (1998) - "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori idraulici.";
- Norma UNI EN 12016 (1998) Compatibilità elettromagnetica – Norme per famiglia di prodotti per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili – Immunità.

Norme Nazionali Segnalate

- UNI 10411 (1998) Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti;
- UNI 7617-8 Rilevamento e segnalazione a fini statistici di dati relativi a incidenti o anomalie di esercizio interessanti servizi pubblici di trasporto. Incidenti interessanti ascensori;
- UNI 8725 Edilizia residenziale. Impianti di ascensori elettrici a fune. Istruzioni per l'integrazione nell'edificio;
- UNI 8936-6 Rilevamento e segnalazione di dati statistici relativi a tutti i servizi pubblici di trasporto terrestri e di navigazione interna e promiscua. Impianti a fune, ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili;
- UNI 8936/6 FA 1-92 Rilevamento e segnalazione di dati statistici relativi a tutti i servizi di trasporto terrestri e di navigazione interna e promiscua. Impianti a fune, ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili;
- UNI 8999 Impianti di ascensori elettrici a funi. Istruzioni per l'integrazione negli edifici per uffici, alberghi e ospedali;
- UNI 9935 Porte di piano a battente per ascensori. Caratteristiche meccaniche e di sicurezza;
- UNI EN 12015 Compatibilità elettromagnetica - Norma per famiglia di prodotti per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili – Emissione;
- UNI EN 627 Regole per la registrazione dei dati e la sorveglianza di ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili;
- UNI ISO 4101 Fili trafilati di acciaio per funi per ascensori e montacarichi. Prescrizioni;
- UNI ISO 4190-1 Impianti di ascensori. Ascensori delle classi I, II e III;
- UNI ISO 4190-2 Impianti di ascensori. Ascensori di classe IV;
- UNI ISO 4190-3 Impianti di ascensori. Montacarichi della classe V;
- UNI ISO 4190-5 Impianti di ascensori. Dispositivi di comando e di segnalazione ed accessori complementari;
- UNI ISO 4190-6 Impianti di ascensori. Criteri di scelta degli ascensori da installare negli edifici per abitazione;
- UNI ISO 4190/1 FA 158-86 Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI ISO 4190/1 (ott. 1983). Impianti di ascensori. Ascensori delle classi I, II e III;
- UNI ISO 4190/1 FA 270-88 Foglio di aggiornamento n. 2 alla UNI ISO 4190/1 (ott. 1983) Impianti di ascensori. Ascensori delle classi I, II e III (traduzione ISO 4190/1/dad 2);

- UNI ISO 4190/5 FA 271-88 Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI ISO 4190/5 (ott. 1983) Impianti di ascensori. Dispositivi di comando e di segnalazione ed accessori complementari (traduzione ISO 4190/5/dam 1);
- UNI ISO 4344 Funi di acciaio per ascensori e montacarichi;
- Norma UNI 10224 - Principi fondamentali della funzione manutenzione Norma UNI 10144-Classificazione dei servizi di manutenzione;
- Norma UNI 10145 - Definizione dei fattori di valutazione delle imprese fornitrici di servizi di manutenzione;
- Norma UNI 10146 - Criteri per la formulazione di un contratto per la fornitura di servizi finalizzati alla manutenzione;
- Norma UNI 10147 - Manutenzione – terminologia;
- Norma UNI 10148 - Gestione di un contratto di manutenzione;
- Norma UNI 10366 - Criteri di progettazione della manutenzione Norma UNI 10388 - Indici di manutenzione;
- Norma UNI 10584 - Sistema informativo di manutenzione;
- D.P.R. 7 maggio 2002, n. 129 Regolamento recante ulteriore modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di collaudo degli ascensori;
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 369 Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di collaudo degli ascensori;
- D.P.R. 30 aprile 1999, n.162 Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio;
- D.P.R. 28 marzo 1994, n.268 Regolamento recante attuazione della direttiva n.90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici;
- Deliberazione 21 dicembre 1988 Tariffe per il collaudo e le verifiche degli ascensori e montacarichi installati in stabilimenti industriali e aziende agricole (provvedimento n.26/1988);
- D.M. 9 dicembre 1987, n.587 Attuazione delle direttive n.84/529/CEE e n.86/312/CEE relative agli ascensori elettrici;
- D.M. 28 novembre 1987, n.586 Attuazione della direttiva n. 84/528/CEE relativa agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione e loro elementi costruttivi;
- D.M. 2 aprile 1981 Riconoscimento di efficacia, ai sensi dell'articolo 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.547, di sistemi di sicurezza relativi ad elevatori trasferibili, non installati stabilmente nei luoghi di lavoro;
- D.M. 28 maggio 1979 Misure sostitutive di sicurezza per ascensori e montacarichi a vite, a cremagliera ed idraulici;
- Art. 5, D.P.R. 27 aprile 1978, n.384 Ascensori idonei al trasporto degli invalidi su poltrone a rotelle;
- D.P.R. 29 maggio 1963, n.1497 Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato;
- D.P.R. 24 dicembre 1951, n.1767 Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n.1415, concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato;
- Ministero Lavoro - Circolare 28/3/2003, n. 9/2003, prot. n. 436 La vigilanza sull'attività degli organismi di certificazione notificati (D.P.R. 162/99 art. 9 c.5).
- Ministero Lavoro – Lettera Circolare 27/7/1999, n.856 D.P.R. 30 aprile 1999, n.162 - Attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori;
- Ministero Industria - Circolare 29/5/1997, n.157404 Direttiva CEE 95/16/CE in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
- Ministero Industria - Circolare 14/4/1997, n.157296 Circolare esplicativa per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.459, ai montacarichi ed alle piattaforme elevatrici per disabili;
- Ministero Industria - Circolare 31/7/1996 Precisazione sull'applicazione della circolare 16 gennaio 1996 al particolare settore degli ascensori e montacarichi in servizio privato;
- Ministero Lavoro - Lettera 16/5/1996, prot. n.21233/OM-4C D.P.R. n.268/94 - Attuazione della direttiva 90/486/CEE relativa agli ascensori elettrici e idraulici;
- Ministero Interno - Lettera 3/8/1995, n.1341/4135 Ascensori e montacarichi con centraline idrauliche;
- Ministero Lavoro – Lettera Circolare 23/9/1994, n.22030/OM/4C Norme per gli ascensori e montacarichi - D.P.R. 29/5/1963, n.1497 - D.M. n.587/87 - Allegato II - Pareri del C.N.R.;
- Ministero Lavoro – Lettera Circolare 15/2/1993, n.21241/OM.4C Norme per gli ascensori e montacarichi - D.P.R. 29/5/1963, n.1497 - D.M. n.587/87 – Allegato II - Pareri C.N.R.;
- Ministero Lavoro - Circolare 5/5/1992, n.58/92, VII/2201/D.O Adempimenti in materia di ascensori e montacarichi Legge 30/12/1991, n.428 – Istruzioni;
- Ministero Lavoro - Lettera 20/2/1991, n.21273/OM.5 Ascensori elettrici in servizio privato - D.M. 9 dicembre 1987, n.587;
- Ministero Lavoro – Lettera Circolare 4/5/1989, n.21559/OM-4C Norme per gli ascensori e montacarichi - D.P.R. 29/5/1963, n.1497 - Pareri C.N.R.;
- Ministero Lavoro – Lettera Circolare 13/9/1988, n.22361/OM.4.C Norme per gli ascensori e montacarichi - D.P.R. 29 maggio 1963, n.1497 - Pareri C.N.R.;
- Ministero Lavoro - Lettera Circolare 28/10/1987, n.22649/OM.4.C Norme per gli ascensori e montacarichi - D.P.R. 29 maggio 1963, n.1497 - Pareri C.N.R.;
- Ministero Lavoro – Lettera Circolare 11/3/1985, n.21374/OM-4-C Ascensori a cremagliera per ciminiera - D.P.R. 29/5/1963, n.1497; D.M. 28/5/1979;
- Ministero Lavoro – Lettera Circolare 25/7/1984, n.22309/PR-8 Norme per gli ascensori e montacarichi - D.P.R. 29/5/1963, n.1497 - Pareri C.N.R.;
- Ministero Lavoro - Lett. 5/4/1984, n.21410/OM-B Collaudo ascensori e montacarichi nelle aziende industriali;
- Ministero Lavoro - Lett. 22/2/1982, n.21402/PR-8 Ascensori e montacarichi - Pareri C.N.R.
- Ministero Lavoro - Lett. Circ. 2/9/1981, n.22627/PR-8 Ascensori e montacarichi in servizio privato - Pareri del Consiglio nazionale delle ricerche;
- Ministero Lavoro - Lett. Circ. 28/5/1981, n.21793/PR-8 D.M. 2 aprile 1981 - Limiti di applicabilità agli elevatori trasferibili già in uso;
- Ministero Lavoro - Circolare 29/4/1981, n.38/81, prot. n.21793-PR-8 Prevenzione infortuni - Decreto ministeriale 2 aprile 1981 di riconoscimento d'efficacia di nuovi sistemi di sicurezza per elevatori trasferibili;

- Ministero Lavoro - Circ. 7/4/1981, n.33/21655/PR-8 Ascensori e montacarichi - Pareri del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- Ministero Lavoro - Lett. Circ. 11/12/1979, n.23672/PR-8 Ascensori e montacarichi in esercizio privato - Pareri C.N.R.;
- Ministero Lavoro - Lett. Circ. 9/4/1979, n.21792/PR-8 Ascensori e montacarichi in servizio privato: Pareri del C.N.R. ed applicabilità D.P.R. 29/5/1963, n.1497 agli apparecchi trasferibili;
- Ministero Lavoro - Circ. 20/2/1978, n.19/78, VII/1/350/C6 Trasferimento ai comuni del rilascio delle licenze per l'impianto e l'esercizio degli ascensori e montacarichi - Art. 19, D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- Ministero Lavoro - Lett. 30/9/1977, n.19851/PR 8 Ascensori e montacarichi - Trasmissione pareri C.N.R.;
- Ministero Lavoro - Circ. 27/12/1976, n.78, 7/R.L./20119 Norme per gli ascensori e montacarichi - Pareri C.N.R. - D.P.R. 29 maggio 1963, n.1497;
- Ministero Lavoro - Circ. 30/3/1976, n.2, VII/II/494/L3/A Ascensori e montacarichi installati in stabilimenti industriali - Tassa sulle concessioni governative per licenze di impianto o di esercizio e per rinnovi;
- Ministero Lavoro - Circ. 27/3/1976, n.255, 7RL/18510/23-1-2 Norme sugli ascensori e montacarichi - Quesiti - D.P.R. 29 maggio 1963, n.1497;
- Ministero Lavoro - Circ. 4/2/1976, n.249, 26808/23.1.2 Montacarichi trasportabili - Assoggettabilità alle norme speciali per gli ascensori e montacarichi in servizio privato;
- Ministero Lavoro - Circ. 4/2/1975, n.229, 7RL/28702/23-1-1 Pareri del consiglio nazionale delle ricerche in merito all'applicazione delle norme per gli ascensori e montacarichi - D.P.R. 29 maggio 1963, n.1497;
- Ministero Lavoro - Circ. 17/6/1968, n.06218 (116) Norme sugli ascensori e montacarichi - Quesiti - D.P.R. 29 maggio 1963, n.1497;
- Ministero Lavoro - Circ. 29/4/1966, n.80, 38989-23-1-2 Norme per gli ascensori e montacarichi - Quesiti - D.P.R. 29 maggio 1963, n.1497;
- Ministero Lavoro - Circ. 17/4/1963, n.13, n.31833 Commissioni per l'abilitazione del personale di manutenzione degli ascensori e montacarichi;
- D.Lgs. n° 626 del 19/09/1994 - Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 891654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 901679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro - successive integrazioni e modificazioni.
- D.Lgs. n° 494 del 14/08/1996 - Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;
- D.P.R. n° 37 del 14/01/1997 - In materia dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
- D.M. n. 37 del 27 marzo 2008 rende effettiva l'abrogazione del Capo V del Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001), del DPR 447/1991 (regolamento attuativo L. 46/90) e la stessa legge 46/90 ad esclusione degli articoli 8 - 14 e 16;
- Decreto legislativo 81/2008 riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e relative normative di applicazione;
- D.M. 18 settembre 2002 - GU n. 227 del 27-9-2002 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private) per le parti applicabili;
- D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 - "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. ";
- Decreto del Ministero dell'Interno 10 marzo 1998 - "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
- Circolare Min. LL.PP. 19 giugno 1968, n. 4809 - "Norme per assicurare la utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorare la godibilità generale" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
- D.M. 14 giugno 1989, n. 236 - "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche." per le parti relative agli impianti di sollevamento.

ART. 4 – CONDUZIONE, CONTROLLI, VERIFICHE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Con la manutenzione programmata, preventiva ed integrale, la Ditta si pone l'obiettivo di mantenere la sicurezza e l'affidabilità degli impianti.

La sicurezza e le caratteristiche tecniche degli impianti dovranno essere mantenute per tutta la durata dello stesso.

La Ditta dovrà essere in grado di operare sugli impianti di cui al presente Capitolato, indipendentemente dalla marca, tipo e anno di costruzione degli stessi; non potrà pertanto avanzare riserve dal fatto di essere costruttrice, o concessionaria di un solo determinato marchio.

Le parti d'impianto sostituite, anche se diverse dalle precedenti, andranno condotte e manutenzionate con adeguati programmi senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

La Ditta aggiudicataria si impegnerà, nel caso di sostituzione di componenti, a mantenere l'integrità progettuale e funzionale degli elevatori.

La Ditta aggiudicataria si impegnerà, nel caso di prescrizioni a seguito delle verifiche periodiche di legge, come prescritto dal DPR 30/04/99 n° 162 ad ottemperare tutti i punti di propria competenza, entro i termini di tempo dettati dal Decreto stesso, e comunque prima della scadenza del contratto con oneri a proprio carico, compresi nell'importo contrattuale.

In particolare la Ditta dovrà svolgere tutte le attività necessarie per la corretta conduzione e manutenzione degli impianti, nel rispetto integrale delle prescrizioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione o comunque indicate dalle case costruttrici, nel presente Capitolato, nelle Leggi, normative, codici e regolamenti in vigore, con particolare riguardo a quelle di cui all'art. 5 del presente Capitolato.

A tal fine vengono riassunte, nei paragrafi che seguono le principali attività di conduzione e manutenzione, con le avvertenze che le suddette indicazioni hanno carattere indicativo e costituiscono le prestazioni minime che dovranno essere garantite. Devono comunque intendersi obbligatorie, a carico della Ditta e comprese nell'importo contrattuale, tutte le attività, anche se non specificatamente richiamate nei paragrafi che seguono, previste dalle normative di cui ai capoversi precedenti.

A tal fine la Ditta dovrà attivare una struttura sia dedicata, che di supporto in grado di svolgere tutte le attività nel rispetto del capitolato speciale di appalto, con mezzi, personale con idonee caratteristiche, magazzini, officine, mezzi di trasporto, comunicazione, ecc.

La descrizione dei programmi ed oneri di conduzione e manutenzione ordinaria programmata nel presente articolo, non intende in alcun modo sostituirsi a tutte quelle operazioni ed oneri che si intendono ad esclusivo carico della Ditta appaltatrice, conseguenti alle richieste dei singoli costruttori delle apparecchiature e risultanti dai rispettivi libretti di manutenzione, nonché di quelle occorrenti per ottemperare alle norme di Legge vigenti in materia, e alle norme CEI, e VV.F. per quanto attinenti.

Più in generale l'Appaltatore dovrà effettuare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, anche esulanti dall'elenco proposto, necessari per perseguire le finalità del presente Capitolato e per garantire la perfetta ottemperanza alla normativa vigente, senza oneri aggiuntivi.

Per tutta la durata del contratto l'appaltatore avrà l'obbligo di curare la pulizia di tutte le superfici che costituiscono involucri esterni degli impianti a Lui affidati, di tutti gli ambienti appositamente destinati ad ospitare apparecchiature oggetto dell'appalto, nonché pulizia e sanificazione delle fosse e comunque a ripristino delle condizioni preesistenti di pulizia degli ambienti in cui si trovi ad intervenire e all'asporto e smaltimento di tutti i materiali di risulta.

Qualora fosse necessario procedere alla sostituzione di componenti o all'utilizzo di pezzi di ricambio, questi dovranno avere le caratteristiche minime di cui ai successivi articoli e gli oneri sostenuti saranno a carico della ditta aggiudicataria nei termini e nei modi di cui allo stesso articolo.

4.1 Conduzione

La conduzione degli impianti elevatori deve essere tale da garantire costantemente la funzionalità degli stessi riducendo i "FUORI SERVIZIO" a casi eccezionali.

A tale scopo la Ditta appaltatrice dovrà provvedere con mezzi propri e con proprio personale al controllo ed alla verifica delle apparecchiature e parti di impianti, allo scopo di garantire il tempestivo intervento del personale addetto per l'eliminazione e riparazione preventiva delle parti risultanti difettose ed anche di prevenire eventuali anomalie.

Pertanto il personale della Ditta provvederà, secondo le prescrizioni minime di capitolato indicate ai seguenti punti 4.2 – 4.2.1 – 4.2.2 – 4.2.3 – 4.3, a tale scopo. I controlli, le verifiche e le manutenzioni preventive dovranno effettuarsi nel pieno rispetto della normativa vigente e delle indicazioni riportate dai manuali di uso e manutenzione e comunque rispettando l'elenco non esaustivo, di seguito riportato.

4.2 Controlli Verifiche e Manutenzioni mensili – semestrali – annuali

4.2.1 controlli manutenzioni mensili

a) interventi generali

- controllo dell'efficienza degli extra corsa;
- controllo generale dello stato delle funi;
- controllo dell'impianto di allarme;
- controllo delle batterie nei dispositivi di allarme e di emergenza;

- controllo della presenza della segnaletica di sicurezza;
- controllo della presenza del cartello per la manovra a mano in caso di emergenza;
- controllo dei meccanismi di chiusura delle porte di piano e di cabina;
- controllo della rumorosità e delle vibrazioni delle parti dell'impianto;
- controllo livellamento cabina ad ogni piano;
- controllo ad ogni piano dell'efficienza del circuito di auto livellamento ("ripescamento") e ripristino livellamento per impianti idraulici;
- controllo delle bottoniere di piano, di cabina delle spie luminose di segnalazione;
- controllo dell'integrità del vetrino di protezione dell'interruttore generale di emergenza della forza motrice.

b) locale macchine

- controllo della pulizia del locale e dei macchinari;
- controllo della presenza sulla porta del locale macchinario dei cartelli indicanti il nominativo della ditta di manutenzione
- controllo della presenza dei cartelli di divieto di accesso alle persone estranee al servizio;
- controllo della presenza dei cartelli indicanti il senso di marcia dell'organo;
- controllo dell'esistenza dei cartelli di fuori servizio (uno per ogni piano servito);
- controllo della presenza dello schema elettrico del quadro di manovra e relativo aggiornamento;
- controllo illuminazione normale e di emergenza nel locale;
- controllo dell'organo di trazione, in particolare:
 - del livello dell'olio
 - del freno
 - del gioco assiale (reggi spinta) e della coppia conica
- controllo del livello dell'olio nel serbatoio degli impianti idraulici;
- controllo del quadro di manovra ed in particolare:
 - poli principali dei teleruttori di marcia
 - funzionamento del telecomando di interruzione di emergenza della forza motrice a seguito della messa a terra accidentale di un circuito di sicurezza
- controllo della presenza sulle funi dei segni di stazionamento della cabina al piano;
- controllo dell'usura degli organi meccanici di sala macchine e vano corsa e delle condizioni generali del funzionamento dell'impianto;
- controllo della presenza e della reperibilità del libretto di immatricolazione;
- controllo della funzionalità della lampada portatile;
- controllo della funzionalità del dispositivo automatico di riporto al piano in mancanza di energia (ove presente);
- controllo efficienza tasto di prova dei dispositivi differenziali installati nel locale macchinario;
- sugli impianti con quadro a microprocessore controllo dei dispositivi di interfaccia della diagnostica, e dei dispositivi per il monitoraggio locale e remoto.

c) vano corsa

- controllo del corretto funzionamento dell'illuminazione;
- controllo dello stato delle guide della cabina e del contrappeso;
- controllo dello scartamento e delle asperità delle guide e del gioco pattini;
- controllo della stabilità delle staffe di fissaggio delle guide della cabina e del contrappeso;
- controllo della tensione delle funi;
- controllo della tensione dei bordiglioni e degli attacchi;
- controllo di tutte le apparecchiature e delle guide con relativi sostegni presenti nel vano corsa;

d) fossa

- controllo dello stato della fossa;
- controllo del tenditore del cordino del dispositivo CEV;
- controllo del commutatore inferiore dei pre fincorsa e degli extra corsa;
- controllo del funzionamento dello stop di emergenza.

e) porte di piano

Porte automatiche

- controllo degli accoppiamenti;

- controllo delle lampade di segnalazione delle pulsantiere;
controllo delle parti in movimento;
- controllo del tampone centrale di battuta;
- controllo del flessibile e dei contatti;
- controllo degli agganci della catena delle sospensioni telescopiche;
- controllo dei gommini delle battute centrali delle porte;
- controllo del nasello dell'ammortizzatore e della molla;
- controllo della perpendicolarità delle porte;
- controllo della pressione di chiusura;
- controllo del canale di scorrimento inferiore delle porte.

Porte semiautomatiche

- controllo delle lampade di segnalazione delle pulsantiere;
- controllo della rumorosità;
- controllo degli ammortizzatori;
- controllo delle parti in movimento;
- controllo del canale di scorrimento inferiore delle porte.

Porte a battente

- controllo delle lampade di segnalazione delle pulsantiere;
- controllo della rumorosità;
- controllo delle serrature;
- controllo degli ammortizzatori;
- controllo delle parti in movimento
- controllo del canale di scorrimento inferiore delle porte.

f) tetto di cabina

- controllo della pulizia;
- controllo dello stato dei parapetti;
- controllo dell'efficienza della bottoniera di ispezione;
- controllo completo dell'operatore porta;
- controllo dei serbatoi dei lubrificanti e l'efficienza degli ingrassatori ed oleatori (dove non presenti la lubrificazione delle guide dovrà essere fatta manualmente).

g) cabina

- controllo dell'esistenza della targa di portata e di immatricolazione;
- controllo dell'integrità del pavimento, delle pareti e del soffitto;
- controllo del fissaggio della soglia e del grembiule;
- controllo delle battute delle antine e degli eventuali magneti;
- controllo del fondo mobile (ove presente);
- controllo dell'integrità dell'intelaiatura e di tutti i componenti della cabina;
- controllo del dispositivo di segnalazione di allarme;
- controllo dell'ALT (ove presente);
- controllo illuminazione normale e di emergenza della cabina;
- controllo delle lampade di segnalazione luminosa;
- controllo costola mobile e fotocellula.

La fase di controllo viene intesa anche come manutenzione preventiva e qualora durante i controlli di cui ai punti 6.1 e 6.2.1 si dovessero riscontrare parti usurate e/o malfunzionamenti siano esse parti elettriche, elettroniche, meccaniche, infiltrazioni d'acqua nella fossa e altro facenti parte dell'impianto, si dovrà provvedere immediatamente alla sostituzione, al ripristino, al rabbocco dei fluidi lubrificanti, all'ingrassaggio dei meccanismi ed all'eliminazione di acque infiltrate nelle fosse degli elevatori, ecc. senza alcun onere in più per l'Amministrazione in quanto tutte queste operazioni sono già ricomprese nel canone di manutenzione integrale. Tutti i lavori di sostituzione e/o ripristino dovranno essere riportati nell'apposita check list e comunicati con mail al DEC.

6.2.2 verifiche e manutenzioni semestrali

- verifica dell'integrità e dell'efficienza del paracadute;
- verifica dell'integrità e dell'efficienza del limitatore di velocità;

- verifica del circuito frenante;
- verifica dell'integrità e dell'efficienza di tutti gli altri dispositivi di sicurezza;
- verifica accurata dello stato delle funi delle catene e dei loro attacchi;
- verifica dell'isolamento dell'impianto elettrico;
- verifica dei circuiti di conversione della corrente elettrica;
- verifica della funzionalità dell'interruttore di emergenza;
- pulizia e disinfezione della fossa, del tetto di cabina e pulizia di tutte le superfici che costituiscono gli involucri esterni dell'impianto siano esse griglie e/o vetrate.

La fase di verifica, come previsto per la fase di controllo, viene intesa anche come manutenzione preventiva e qualora durante le verifiche di cui al punto 6.2.2 si dovessero riscontrare parti usurate e/o malfunzionamenti siano esse parti elettriche, elettroniche, meccaniche, dispositivi di sicurezza e di emergenza si dovrà provvedere immediatamente alla sostituzione e/o al ripristino delle funzionalità di ciascun componente, senza alcun onere in più per l'Amministrazione in quanto tutte queste operazioni sono già ricomprese nel canone di manutenzione integrale.

I risultati delle verifiche di cui al punto 6.2.2 devono essere annotati oltre che nella check list anche nel libretto di impianto e comunicati per mail al DEC.

6.2.3 controlli, aggiornamenti e relazioni annuali

- controllo targhe, cartelli, schemi elettrici e schemi di impianto;
- redazione di una relazione tecnica finale di conduzione, con evidenziazione delle parti di impianto maggiormente sollecitate;
- preparazione della relazione annuale con dati di consuntivo e dati di impostazione, evidenziando altresì eventuali necessità o proposte migliorative per il seguente anno gestionale.

I risultati dei controlli di cui al punto 6.2.3 nonché l'eventuale riposizionamento di targhe, cartelli e aggiornamenti degli schemi devono essere annotati nella check list e comunicati per mail al DEC.

Nel caso in cui un impianto richieda una maggiore frequenza delle operazioni sopraccitate (art. 6 punti 6.1 - 6.2.1- 6.2.2 - 6.2.3), la ditta appaltatrice dovrà adeguare il programma di controllo, verifica e manutenzione senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente Appaltante. Sono a carico della ditta aggiudicataria e quindi compresi nel costo del canone di manutenzione tutte le parti e i componenti necessari al funzionamento degli impianti quali ad esempio: carrucole di trazione, di rinvio, funi di tutti i tipi, bottoniere, pulsanti, luci cabina, luci vano, luci locale macchinario, lampade di emergenza, parti di quadro elettrico, pulsantiere di manovra, cuscinetti degli argani di ogni tipo, ingranaggi degli argani, pattini delle porte, porte cabina e porte di piano, operatori porte completi, la fornitura di olio idraulico e non; grasso, pezzate, fusibili, materiali, strumenti motori elettrici e tutto quanto altro necessario alle operazioni sopra elencate per mantenere sicuri e funzionali gli impianti elevatori e non espressamente escluso.

6.3 Manutenzione ordinaria

La manutenzione degli impianti deve intendersi principalmente come manutenzione preventiva e quindi con l'obbligo da parte della Ditta appaltatrice di provvedere ad interventi immediati per l'eliminazione delle anomalie riscontrate durante i controlli e le verifiche sopra riportati unitamente a quelli previsti dalla norma UNI EN 81.1 del marzo 1999 e EN 81.2, del maggio 1999, ad interventi periodici fissi, indipendenti da qualsiasi stato di avaria o disfunzione dell'impianto o delle apparecchiature costituenti l'impianto, in modo da garantire la massima regolarità di esercizio nelle 24 ore e per tutti i giorni dell'anno. In particolare gli interventi di manutenzione ordinaria possono essere così suddivisi:

- a) Interventi di **manutenzione preventiva programmata**, che dovranno essere effettuati indipendentemente dal verificarsi di guasti in quanto finalizzati a ridurre la possibilità di guasto o il deterioramento delle condizioni di funzionalità e/o della sicurezza dell'impianto. Le operazioni di manutenzione preventiva verranno eseguite durante il normale orario di lavoro, in orari tali da creare il minimo disagio possibile agli utenti degli impianti, con la periodicità e la metodologia rispondenti alle vigenti normative, mediante visite periodiche durante le quali si eseguiranno i controlli le verifiche e le messe a punto necessarie per il regolare funzionamento di tutti gli impianti oggetto dell'appalto.
- b) Interventi su **chiamata 7 su 7**. Gli interventi su chiamata dovranno essere svolti con le stesse modalità indicate al successivo paragrafo c). La ditta ad ogni chiamata dovrà firmare il registro presenza e

compilare un foglio di lavoro il quale dovrà attestare l'impianto in avaria, l'ora della chiamata, il tipo di guasto, il materiale eventualmente sostituito, l'ora della messa in funzione e la comunicazione del cessato allarme.

Per questa tipologia di intervento non sarà corrisposto dall'Ente Appaltante nessun compenso aggiuntivo, ritenendosi lo stesso completamente remunerato dal canone mensile previsto dal presente capitolato.

c) Servizio di **presidio 7 su 7**. La Ditta appaltatrice avrà a disposizione un locale con linea telefonica dedicata per svolgere attività di presidio e conseguente intervento su chiamata; il presidio dovrà essere svolto con le seguenti modalità:

- N. 4 unità con orario 8,00-17,00 dal lunedì al venerdì
- N. 2 unità con orario 17,00-8,00 dal lunedì al venerdì
- N. 2 unità sabato domenica e festivi H24

Tale personale dovrà avere un livello di inquadramento non inferiore al IV° del CCNL Metalmeccanici e ciascuno dovrà essere in possesso dell'abilitazione prefettizia di manutentore ascensorista.

Ogni martedì dovrà essere inviato al DEC il riepilogo delle chiamate in emergenza che si sono verificate nella settimana precedente.

L'amministrazione, previo sopralluogo in contraddittorio, verificherà il ripristino delle apparecchiature e se la ditta aggiudicataria non avesse ottemperato a quanto richiesto nel capitolato d'appalto potrà provvedere in proprio alla sistemazione delle varie anomalie, trattenendo l'importo dei lavori necessari sul canone mensile.

Gli interventi su chiamata dovranno essere eseguiti nel rispetto della seguente tempistica:

- Montalettighe: **entro 5 minuti** dalla chiamata in tutte le 24 ore della giornata.
- Per ascensori o montacarichi: l'intervento dovrà essere eseguito **entro 20 minuti** dalla chiamata in tutte le 24 ore della giornata.

Per questa tipologia di intervento non sarà corrisposto dall'Ente Appaltante nessun compenso aggiuntivo, ritenendosi lo stesso completamente remunerato dal canone mensile previsto dal presente capitolato.

Nel caso in cui l'intervento non avvenga entro i tempi prestabiliti, verrà applicata la penale prevista dall'apposito articolo del presente capitolato.

L'intervento sarà volto, ove possibile, al ripristino delle funzionalità dell'elevatore, con riserva di procedere ad eventuali necessari interventi di maggiore peso entro le successive 24 ore feriali.

Qualora non fosse possibile ripristinare le funzionalità dell'impianto, la ditta aggiudicataria dovrà darne immediata comunicazione all'Ente Appaltante, precisando il numero di matricola, sede ed ubicazione dell'impianto ed il prevedibile tempo di fermo ascensore.

d) **Prestazioni e forniture a carattere d'urgenza**. L'Appaltatore sarà obbligato ad effettuare tutte le operazioni di manutenzione a carattere d'urgenza necessarie alla completa efficienza degli impianti. Dette operazioni comprendono ogni e qualsiasi prestazione non contemplata nei programmi ed oneri di manutenzione ordinaria descritti al precedente capo "Manutenzione Ordinaria" e pertanto contemplano anche la riparazione o la sostituzione integrale di apparecchiature, componenti o parti di impianto. Resta inteso che per l'espletamento di tali operazioni, qualora siano afferenti ad apparecchiature o componenti rientranti tra quelli posti a carico dell'Appaltatore dal presente Capitolato, l'Appaltatore non ha diritto ad altri compensi di alcun genere oltre l'importo contrattuale come riportato al punto precedente del presente Capitolato.

Per la responsabilità dell'efficienza e della funzionalità degli impianti a carico della Ditta, tutte le operazioni anzidette, ritenute necessarie, dovranno tempestivamente essere segnalate dall'Appaltatore stesso.

Gli oneri per gli interventi di manutenzione programmata di cui al precedente punto a) e gli oneri per gli interventi su chiamata ed in servizio di presidio nonché prestazioni e forniture a carattere d'urgenza di cui al precedenti punti b), c) e d) sono da intendersi a completo carico della ditta aggiudicataria e compresi nell'importo offerto per il servizio di manutenzione integrale.

Per quanto riguarda i materiali di consumo ed i pezzi di ricambio utilizzati nei suddetti interventi, gli oneri per la loro fornitura saranno considerati a carico dell'Appaltatore e ricompresi nell'importo contrattuale.

ART. 5 - SEGNALAZIONE TEMPESTIVA FERMO IMPIANTO

Ogni qualvolta un impianto elevatore debba essere posto fuori servizio sia per l'effettuazione di attività di conduzione e manutenzione, che per guasto o malfunzionamento, per un lasso di tempo superiore alle 4 (quattro) ore consecutive, è fatto obbligo alla ditta appaltatrice di concordare il fermo con il DEC del Servizio e segnalare per iscritto i seguenti dati:

- numero di matricola dell'impianto;
- sede ed ubicazione dell'impianto;
- motivo tecnico accertato o presunto del fermo;
- stima di massima delle ore o dei giorni di fermo successivi.

Quando un ascensore di primaria importanza (monta lettighe o montacarichi unico a servizio del reparto) debba restare fermo per cattiva manutenzione o per mancanza di pezzi di ricambio oltre le ventiquattro ore, verrà applicata la penale prevista dal presente Capitolato.

ART. 6 – PRESTAZIONI COMPRESSE NELLA MANUTENZIONE INTEGRALE

L'Appaltatore provvederà, a proprie spese, a riparare o sostituire, quando ciò si renda necessario, tutte le componenti degli impianti, in modo da assicurare sempre la regolarità d'esercizio. L'Appaltatore, ai sensi della vigente normativa deve intendersi quale produttore e detentore di tutti i rifiuti originati nell'attività manutentiva oggetto del presente Capitolato. Dovrà, quindi, provvedere a proprie spese al trasporto, al carico e scarico delle parti di ricambio ed alla rimozione dei materiali di risulta conseguenti alla manutenzione ed all'esercizio dell'impianto, nonchè all'eventuale loro smaltimento in apposita discarica, con rilascio di apposita documentazione di smaltimento avvenuto.

ART. 7 - RAPPORTI DI INTERVENTO TECNICO E TENUTA REGISTRO MANUTENTIVO

La ditta aggiudicataria dovrà attivare, sin dall'inizio dell'appalto, un sistema di registrazione delle attività di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, programmata e su chiamata, per ciascuno degli impianti di sollevamento oggetto dell'appalto, che dovrà essere così articolato:

- a) Per le attività di manutenzione preventiva programmata la Ditta dovrà predisporre, per ciascun impianto:
 - Una pianifica temporale delle attività di manutenzione programmata previste sui beni oggetto dell'appalto
 - La registrazione delle attività svolte su apposito "registro dei controlli periodici"
 - Un prospetto riepilogativo generale delle attività di manutenzione svolte e da svolgere.
- b) Per le attività di manutenzione su guasto, su richiesta e straordinaria la Ditta dovrà compilare delle "schede guasto ed intervento" che dovranno contenere i principali dati relativi:
 - Alla richiesta (data e ora, richiedente o reparto, descrizione della richiesta, ecc..)
 - All'intervento eseguito (descrizione dell'intervento, delle verifiche effettuate, il personale impiegato, i materiali sostituiti, data e ora di inizio e fine intervento, ecc...)

La ditta aggiudicataria sarà responsabile sia della compilazione che della corretta conservazione dei "registri dei controlli periodici" e delle "schede di guasto ed intervento" di ciascun impianto, i cui originali dovranno essere conservati in posizione protetta e nello stesso tempo facilmente accessibile all'interno del locale macchina dell'impianto cui si riferiscono.

Nel "registro dei controlli periodici" dovranno essere raccolte le annotazioni già scritte sulle schede specifiche di ogni impianto, relative agli interventi di manutenzione effettuati, alle riparazioni e quant'altro riguardi il funzionamento dell'impianto elevatore in questione. Nello stesso registro dovranno essere specificati tutti i ricambi utilizzati per il corretto funzionamento dell'impianto stesso.

La suddetta documentazione dovrà essere firmata dal tecnico che ha eseguito le attività di manutenzione ed inoltre controfirmata dal DEC o suo incaricato.

La forma ed i contenuti della documentazione da produrre dovranno essere concordati con il DEC.

ART. 8 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI MIGLIORATIVI SUGLI IMPIANTI DA ESEGUIRSI SECONDO LE CADENZE INDICATE

La **Fase 1** attiene agli interventi straordinari da eseguirsi nel corso del primo anno di appalto.

Si sottolinea che l'impegno economico è superiore alla corrispondente quota parte e verrà recuperato nelle successive annualità.

Tale esigenza è motivata dalla necessità di eseguire in modo tempestivo una serie di interventi su impianti la cui sola manutenzione ordinaria non è più adeguata all'usura.

La Fase 2 dovrà essere eseguita durante il secondo e terzo anno di durata contrattuale.
 La Fase 3 dovrà essere eseguita durante il quarto e quinto anno di durata contrattuale.
 Tali Fasi evidenziano esigenze e priorità all'atto di indizione della presente procedura di gara, qualora esigenze che dovessero manifestarsi nel corso dell'espletamento della procedura andranno a modificare la consistenza delle 3 Fasi, la ditta aggiudicataria dovrà comunque eseguirle restando inalterato comunque il valore complessivo nel quinquennio degli interventi da eseguirsi.
 Nel caso durante l'esecuzione dell'appalto la Regione Lazio dovesse aggiudicare una gara centralizzata che soddisfi le esigenze dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I°, questa avrà facoltà di aderirvi facendo decadere contestualmente il rapporto contrattuale esistente.
 Tutti gli interventi realizzati relativi alle fasi sopra riportate verranno contabilizzati e corrisposti.

FASE 1	Computo	stato impianto	Lavori urgenti
Pos. 170	€ 54.408,00	Fermo	
Pos. 164	€ 70.253,00	Fermo	
Pos. 53	€ 60.746,00	Fermo	
Pos. 48	€ 52.835,00	funzionante	Quadro fuori produzione
Pos. 58	€ 48.236,00	funzionante	Quadro fuori produzione
Pos. 60	€ 60.506,00	funzionante	Quadro fuori produzione
Pos. 79	€ 60.826,00	funzionante	Quadro fuori produzione
Pos. 100	€ 82.560,00	funzionante	Quadro fuori produzione
Pos. 101	€ 82.560,00	funzionante	Quadro fuori produzione
Pos. 168	€ 41.289,00	funzionante	Quadro fuori produzione
Pos. 35	€ 19.323,00	funzionante	Quadro squash fuori produzione
Pos. 36	€ 22.693,00	funzionante	Quadro squash fuori produzione
Pos. 43	€ 27.132,00	funzionante	Quadro squash fuori produzione
Pos. 154	€ 65.911,00	funzionante	Quadro squash fuori produzione
Pos. 155	€ 65.911,00	funzionante	Quadro squash fuori produzione
Pos. 157	€ 65.911,00	funzionante	Quadro squash fuori produzione
Pos. 158	€ 65.911,00	funzionante	Quadro squash fuori produzione
Pos. 169	€ 54.408,00	funzionante	Quadro squash fuori produzione
Pos. 31	€ 40.118,00	funzionante	Argano urgente
Pos. 49	€ 10.347,00	funzionante	Argano urgente
	€ 1.051.884,00		

FASE 2	Computo	stato impianto	Lavori urgenti
Pos. 32	€ 71.646,00	funzionante	
Pos. 33	€ 70.482,00	funzionante	
Pos. 55	€ 51.171,00	funzionante	
Pos. 77	€ 26.614,00	funzionante	
Pos. 102	€ 62.171,00	funzionante	
Pos. 105	€ 65.276,00	funzionante	
Pos. 126	€ 19.534,00	funzionante	
Pos. 140	€ 45.645,00	funzionante	
Pos. 142	€ 41.112,00	funzionante	
Pos. 146	€ 48.619,00	funzionante	
Pos. 165	€ 85.937,00	funzionante	
Pos. 186	€ 64.042,00	funzionante	
Pos. 187	€ 64.042,00	funzionante	

Pos. 18	€	50.668,00	funzionante	
Pos. 19	€	21.195,00	funzionante	
Pos. 61	€	47.435,00	funzionante	
Pos. 81	€	22.982,00	funzionante	
Pos. 144	€	38.799,00	funzionante	
Pos. 151	€	45.657,00	funzionante	
	€	943.027,00		

FASE 3	Computo	stato impianto	Lavori urgenti
Pos. 21	€	7.866,00	funzionante
Pos. 23	€	26.963,00	funzionante
Pos. 59	€	42.790,00	funzionante
Pos. 67	€	46.295,00	funzionante
Pos. 153	€	53.473,00	funzionante
Pos. 82	€	43.706,00	funzionante
Pos. 127	€	60.591,00	funzionante
Pos. 141	€	10.161,00	funzionante
Pos. 166	€	63.280,00	funzionante
Pos. 172	€	18.492,00	funzionante
Pos. 173	€	57.343,00	funzionante
Pos. 121	€	13.335,00	funzionante
Pos. 180	€	32.854,00	funzionante
Pos. 181	€	32.854,00	funzionante
Pos. 184	€	54.471,00	funzionante
Pos. 185	€	55.406,00	funzionante
Pos. 188	€	52.122,00	funzionante
Pos. 189	€	51.830,00	funzionante
Pos. 190	€	52.122,00	funzionante
Pos. 192	€	29.193,00	funzionante
Pos. 193	€	29.193,00	funzionante
Pos. 194	€	30.174,00	funzionante
Pos. 195	€	30.174,00	funzionante
	€	894.688,00	

Il dettaglio delle lavorazioni che hanno determinato gli importi per la riqualificazione di ogni singolo impianto sono riportati in un allegato specifico alla documentazione di gara.

Il prezzo offerto sarà comprensivo di tutte le opere accessorie quali: trasporto e scarico in cantiere, stoccaggio e custodia dei materiali, demolizioni, smaltimento, lavori edili, lavori meccanici, collegamenti elettrici, ponteggi e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito e funzionante con la sola esclusione dell'energia elettrica e dell'acqua che saranno fornite dall'Amministrazione.

ART. 9 - DOCUMENTAZIONE

La documentazione tecnica ed amministrativa relativa a tutti gli impianti oggetto del contratto di manutenzione è conservata presso il DEC del servizio, salvo per le parti da conservare presso gli impianti.

È a carico del manutentore verificare, entro il 31 marzo di ogni anno, la completezza della documentazione necessaria a norma di legge, sia quella da conservare presso l'impianto che quella da tenere a cura del Committente. A seguito di tale verifica, entro la data sopra citata, il Manutentore segnalerà al Committente eventuali carenze della documentazione stessa, in forma scritta e singolarmente per ogni impianto.

È inoltre a carico del Manutentore la creazione, l'aggiornamento e la corretta tenuta del libretto di impianto di cui all'art. 16 del D.P.R. 162/99. Copia del libretto verrà conservata presso gli Uffici del DEC unitamente alla restante documentazione degli impianti che non vada tenuta presso gli impianti stessi. Sarà cura del Manutentore, con oneri a suo carico, predisporre copia della documentazione tecnica oltre al libretto che sia necessario tenere presso il locale macchine degli impianti unitamente ai registri delle visite manutentive di cui all'articolo "Modalità di svolgimento del servizio di manutenzione programmata".

Il Manutentore deve verificare altresì entro il 31 marzo di ogni anno che all'interno delle cabine degli impianti elevatori siano esposte le targhe di cui al comma 3 dell'art. 16 del D.P.R. 162/99 con le indicazioni previste. Qualora le targhe non siano presenti o abbiano indicazioni difformi da quanto previsto dalla normativa, il Manutentore è tenuto ad installarle o sostituirle con quelle corrette entro il 30 aprile successivo alla verifica.

Tutti gli oneri necessari all'espletamento da parte del Manutentore di quanto previsto nel presente articolo sono a completo carico del Manutentore stesso e si intendono compresi nei canoni di manutenzione di contratto.

ART. 10 - VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE

Il Manutentore ha l'obbligo di assistere i tecnici, degli organismi notificati, addetti alle verifiche biennali con personale qualificato, come disposto dell'art. 13 D.P.R. 162/99.

Il Manutentore è tenuto ad eseguire sull'impianto tutte le operazioni che verranno indicate dal soggetto incaricato della verifica periodica per l'esecuzione della stessa. Tutti gli oneri che il Manutentore sostiene per l'effettuazione dell'assistenza alla verifica periodica di cui sopra si intendono compresi nei canoni di manutenzione di ogni singolo impianto anche quando la verifica venga effettuata in più riprese. Nel caso di verifica negativa dovuta a carenze dell'impianto non preventivamente formalmente segnalate dal Manutentore, si applicano le penali riportate nell'articolo "Sanzioni e penali" del presente Capitolato. In tal caso il Manutentore sarà anche tenuto ad eseguire a proprie spese tutte le opere necessarie alla verifica positiva dell'impianto da parte dell'organo verificatore, senza nulla a pretendere dal Committente.

Il corrispettivo dovuto al soggetto incaricato delle verifiche periodiche ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 162/99, invece totalmente a carico del Committente. Per l'esecuzione delle verifiche straordinarie di cui all'art. 14 del D.P.R. 62/99, vale quanto sopra riportato in termini di oneri a carico del Manutentore per le verifiche periodiche.

ART. 11 - VERIFICHE DI CONFORMITÀ

Il Manutentore effettuerà, entro 2 mesi dall'inizio del contratto di appalto ed entro un mese dalla data di entrata in vigore di ogni nuova norma relativa agli impianti oggetto dell'appalto, una verifica tecnica dei singoli impianti atta ad appurare la conformità degli stessi a tutte le normative vigenti al momento della verifica stessa. A seguito di tale verifica il manutentore redigerà una relazione indicando, impianto per impianto, tutte le carenze riscontrate; tale relazione, firmata da tecnico abilitato, deve essere consegnata al Committente entro un mese dal momento della effettuazione della verifica. La relazione dovrà contenere, per ogni difformità riscontrata, l'indicazione dei tempi di legge consentiti per la eliminazione della difformità stessa.

La relazione sarà accompagnata da un documento separato contenente un preventivo economico sommario relativo a tutte le opere necessarie ad eliminare le non conformità riscontrate, impianto per impianto. Tale preventivo non costituirà in nessun caso obbligo di spesa per il Committente, ma dovrà essere di ausilio per quest'ultimo per pianificare le opere di adeguamento degli impianti in funzione delle disponibilità economiche.

E' facoltà del Committente assegnare l'esecuzione di dette opere oggetto del preventivo di cui sopra mediante gara pubblica tra Ditte aventi titolo di legge all'esecuzione dei lavori, tra le quali dovrà essere compresa come invitata alla gara anche la Ditta manutentrice.

Le opere di adeguamento degli impianti non implicano alcuna modifica dei canoni di manutenzione riportati nel contratto vigente di manutenzione, salvo i casi nei quali le modifiche apportate agli impianti comprendano anche quelle di cui al comma i) dell'art. 2 del D.P.R. 162/99, nel qual caso, per l'adeguamento del canone, si procederà come se si trattasse di nuovo impianto.

ART. 12 - CORSI DI FORMAZIONE

La ditta aggiudicataria dovrà tenere, nell'ambito del presente appalto e con oneri compresi nell'importo contrattuale un corso di formazione al personale Tecnico interno dell'Azienda Policlinico Umberto I°, orientato alla istruzione sulle manovre a mano di riporto al piano della cabina e informazioni di operatività necessarie per gestire l'emergenza.

La Ditta candidata dovrà presentare, ad inizio del contratto, il programma del corso identificandone i contenuti; ogni corso dovrà essere articolato a partire dalle nozioni generali fino alle operazioni pratiche e, inoltre, dovrà contenere tutti i riferimenti normativi attualmente in vigore in Italia.

Al termine di ogni corso la Ditta dovrà rilasciare attestazione di frequenza e di avvenuta formazione per ogni singolo partecipante.

Detto corso dovrà essere ripetuto qualora ciò si rendesse necessario a seguito ad esempio di modifiche delle disposizioni normative vigenti o di nuove procedure relative alle manovre di cui ai capoversi precedenti; l'Appaltatore dovrà inoltre garantire la necessaria formazione ad eventuale nuovo personale che dovesse essere adibito all'effettuazione delle suddette manovre.

ART. 13 - NUOVI IMPIANTI

1. In caso di installazione di nuovi impianti in immobili gestiti dal Committente, l'Amministrazione richiederà a mezzo PEC al Manutentore di formalizzare una proposta di canone di manutenzione mensile per il nuovo impianto. Tale canone da proporre a cura del Manutentore sarà da intendersi relativo a tutte le condizioni contrattuali contenute nel presente capitolato e quindi paritetico, come servizio, agli impianti già in manutenzione. La proposta di canone deve pervenire al Committente dal Manutentore, stesso mezzo, entro tre giorni dall'invio della richiesta del Committente.
2. Il canone proposto per il nuovo impianto deve essere economicamente allineato ai canoni in essere per impianti simili già ricompresi nella manutenzione. Il Committente potrà richiedere eventuali correzioni al canone proposto sulla base di valutazioni economico-tecniche di rapportazione agli impianti esistenti. Qualora non venga raggiunto l'accordo economico tra Committente e Manutentore, il Committente potrà rivolgersi ad altra Ditta per la manutenzione del nuovo impianto.
3. Se il Committente accetta il canone per il nuovo impianto proposto dal Manutentore o successivamente corretto in accordo tra le parti, verrà inviata dal Committente, a mezzo telefax, una pre-comunicazione di accettazione del canone al Manutentore e successivamente verrà formalizzata una variazione al contratto di manutenzione che includa il nuovo impianto nel monte impianti in manutenzione, con il canone contrattato. La manutenzione avrà inizio dalla data in cui la proprietà dell'impianto comunicherà al comune competente per territorio la messa in esercizio dell'impianto se si tratta di ascensore soggetto ai disposti del D.P.R. 162/99 o della Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 oppure dalla data di messa in esercizio comunicata dal Committente al Manutentore se trattasi di altro impianto. Da tale data potrà essere addebitato al Committente il canone di manutenzione concordato per il nuovo impianto assumendo come primo mese addebitabile per intero quello di messa in esercizio dell'impianto.

ART. 14 - ESCLUSIONI DAL CANONE

Sono esclusi dal canone la sostituzione dei soli seguenti componenti:

- Motore ed argano, se interamente sostituiti;
- Quadri di manovra e regolazione, se interamente sostituiti;
- Centraline impianti oleodinamici interamente sostituite;
- Cabine complete, se interamente sostituite.

Sempre che tali interventi vengano effettuati per obsolescenza delle apparecchiature o per normale usura e non a causa di insufficiente o inadeguata manutenzione da parte della Ditta aggiudicataria della manutenzione degli impianti elevatori. In ogni caso la proposta di sostituzione dei suddetti componenti

deve essere preventivamente presentata all'Amministrazione la quale si riserva di accettarla. Sono esclusi dagli oneri posti a carico della Ditta appaltatrice le seguenti categorie di opere e spese:

- eventuali opere esterne ai vani corsa, ai locali macchine, ai locali pulegge di rinvio, se non strettamente connesse con la funzionalità e sicurezza degli impianti;
- la manutenzione dei citofoni posti fuori cabina ove presenti e dal vano corsa, il quadro elettrico in sala macchine dove si attestano le linee elettriche e le stesse a monte di tale quadro;
- modifiche ed ammodernamenti (a meno che gli stessi non vengano autonomamente proposti dalla Ditta Appaltatrice per contenere le spese di manutenzione);
- la fornitura di energia elettrica;
- la corresponsione dei contributi dovuti agli Organismi di Verifica e Controllo ed agli Organismi preposti al rilascio delle licenze di esercizio;
- l' I.V.A.

ART. 15 – ONERI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore:

- La dotazione obbligatoria per il personale di servizio di almeno 1 veicolo elettrico da utilizzarsi per gli interventi all'interno delle mura umbertine e di n. 1 scooter per gli spostamenti rapidi da e verso le sedi esterne; la stazione di ricarica della macchina elettrica dovrà essere allestita presso il parcheggio che verrà concesso in via esclusiva e il relativo contatore sarà a defalco con modalità di lettura e addebito che verranno definite tra DEC e ditta appaltatrice;
- I locali che verranno messi a disposizione della Ditta Appaltatrice come "base" per il presidio, spogliatoi, piccola officina, magazzino ed altro, dovranno essere, a cura della ditta stessa, adeguati alle normative vigenti e secondo la destinazione d'uso dei singoli ambienti, tali interventi dovranno essere eseguiti entro 120 giorni dalla data di consegna del servizio;
- Le riparazioni e/o sostituzioni che dovessero rendersi necessarie per danneggiamenti derivanti da atti vandalici o cattivo uso degli elevatori senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione aggiudicataria, fino ad una concorrenza complessiva di 5.000,00 euro per anno di rapporto contrattuale.
- La fornitura dei mezzi per accedere agli organi da ispezionare, eventuali forniture di strumenti, pesi e qualsiasi altro materiale per prove richieste dall'Ente di Controllo. Sono altresì a carico dell'Appaltatore la manovalanza in genere, i ponteggi necessari per eseguire gli interventi, le opere elettriche connesse al funzionamento degli elevatori, la pulizia della fossa, del tetto delle cabine, oltre alla pulizia dei locali e dei vani dopo ciascun intervento di manutenzione e/o riparazione.

Inoltre:

- Il tecnico manutentore appena eseguito l'intervento dovrà compilare apposito rapporto tecnico di avvenuto intervento, sul quale riporterà:
 - a) matricola dell'impianto oggetto dell'intervento;
 - b) eventuali osservazioni sulle cause che hanno generato il fermo macchina;
 - c) eventuali opere da realizzare per evitare altri interventi su chiamata;
 - d) altre note ritenute opportune;
 - e) la sua firma;

Tale documento andrà trasmesso al DEC del servizio il giorno successivo all'intervento o il primo giorno lavorativo nel caso di festività ed una copia dello stesso dovrà essere conservata come evidenziato nell'art. 9. Il mancato rispetto di uno qualunque degli adempimenti di cui sopra potrà essere considerato al pari di "disservizio" corrispondente a mancato intervento e, come tale, soggetto all'applicazione della corrispondente penale.

- La ditta appaltatrice ogni primo lunedì del mese farà pervenire entro le ore dieci il programma mensile per la manutenzione degli impianti, con la descrizione: di quali impianti si intendono manutenzionare e quali tecnici saranno addetti a tale manutenzione, in modo tale da poter controllare costantemente le manutenzioni sugli impianti.
- La Ditta appaltatrice dovrà fornire ogni primo martedì del mese all'Ente Appaltante, per ciascun impianto elevatore, una scheda riportante le operazioni eseguite per la manutenzione programmata, gli interventi effettuati sia autonomamente che su chiamata, precisando i disservizi riscontrati, la loro causa e le opere poste in essere per l'eliminazione delle stesse. Una copia della scheda dovrà essere custodita nel locale macchina.

Alla scadenza di ciascun anno solare la Ditta appaltatrice dovrà presentare per ciascun impianto gestito:

- a) relazione sullo stato dell'impianto;
- b) manutenzioni programmate;

- c) copia dei verbali d' ispezione dell'Ente di controllo;
- d) prescrizioni da parte dell'Ente di controllo non ancora ottemperate.
- La Ditta appaltatrice è tenuta, su richiesta, ad istruire il personale interno dell'Ente Appaltante sulle manovre di riporto al piano e di emergenza in genere.
- Il personale da impiegare per la manutenzione degli impianti, se non dovesse essere di nazionalità Italiana dovrà padroneggiare la lingua Italiana, ed essere in possesso di patentino per la conduzione degli ascensori di tutti i tipi, dovrà avere effettuato dei corsi di aggiornamento che dimostrino che sono in grado di riparare tutti i modelli di ascensori presenti nell'Azienda Ospedaliera.
- Prima della stipula del contratto dovrà essere inviato il curriculum del personale che effettivamente si intende impiegare per la manutenzione degli impianti elevatori, (compreso quello di normale routine e quello necessario per le sostituzioni per malattie e ferie) la documentazione inerente ai corsi di formazione sostenuti dagli operatori che effettivamente li mette in grado di riparare tutti i modelli di impianti presenti nell'Azienda a partire da quelli a bassa tecnologia a finire con quelli ad elevatissima tecnologia elettronica ove presenti. La documentazione dei corsi dovrà essere convalidata da enti certificati a tenere corsi inerenti alla materia specifica.
- La ditta che risulterà aggiudicataria dovrà comunicare all'Amministrazione il proprio indirizzo e numeri telefonici, fax, di posta elettronica e pec.
- Gli operatori della ditta aggiudicataria addetti alla manutenzione degli impianti elevatori dell'Azienda Ospedaliera dovranno avere una divisa, la quale abbia ben in vista il nome della ditta di appartenenza, e muniti di un tesserino che sia completo di foto, nome, ditta di appartenenza.
- La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire i lavori di manutenzione preventiva (programmata) e correttiva (riparazioni, sostituzioni, rifiniture, regolazioni, ecc.), in modo da non provocare la sospensione del servizio o di renderla più breve possibile ricorrendo, se necessario, al lavoro straordinario, notturno e festivo, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo al canone di manutenzione.
- Qualsiasi intervento possa rendersi necessario per assicurare la regolarità di funzionamento degli impianti elevatori è posto a carico della Ditta Aggiudicataria, ancorchè necessiti di manodopera specialistica per interventi di Ditte licenziatricie o costruttrici, ritenendo tale onere ricompreso negli oneri generali del servizio di gestione e manutenzione degli impianti.
- Durante l'intervento di manutenzione l'Appaltatore dovrà segnalare il fermo impianto per lavori con appositi cartelli e transenne posti davanti ad ogni porta di piano.
- La Ditta aggiudicataria dovrà ottemperare a proprio carico a tutte le prescrizioni che verranno notificate dagli Enti di Controllo, entro e non oltre una settimana dalla prescrizione, con comunicazione scritta dell'esecuzione delle prescrizioni fatte dall' ente preposto alle verifiche ordinarie e straordinarie riportando tutti i tipi di materiali impiegati, in modo tale che l'amministrazione possa controllare l' esatta esecuzione dei lavori, la mancata osservanza comporterà l' applicazione delle penale prevista al successivo **art. 20**.
- Sono a carico dell'Ente Appaltante gli oneri conseguenti a modifiche, ammodernamenti o adeguamenti a nuove leggi emanate dopo la data fissata per la presentazione dell' offerta relativa all' appalto di cui al presente Capitolato. Si prescrive che l'Appaltatore ogni qualvolta debba apportare una modifica agli impianti, dovrà preliminarmente informare il Servizio Tecnico dell'Ente Appaltante e riceverne l'autorizzazione. Nel caso che l'Appaltatore modifichi gli impianti senza l'assenso dell'Amministrazione, oltre alle penalità previste, sarà tenuto a ripristinare ogni cosa a sue spese.

ART. 16 - PRIVATIVE E BREVETTI.

La Ditta appaltatrice è tenuta a sollevare l'Ente Appaltante da qualsiasi onere o responsabilità possa derivare dal fatto che siano stati adoperati, durante l'esecuzione degli interventi manutentivi, sistemi e dispositivi di cui altri godano la privativa industriale o detengano il brevetto.

ART. 17 – QUALITA' DEI MATERIALI - FORNITURE - GARANZIA.

I materiali di consumo utilizzati dalla Ditta aggiudicataria nello svolgimento delle attività di manutenzione di cui al presente Capitolato, saranno da ritenersi a carico della Ditta e compresi nell'importo contrattuale. Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati devono essere adatti all'ambiente in cui sono installati e devono essere tali da resistere alle azioni meccaniche corrosive, termiche o dovute all'umidità, alle quali possono essere esposti durante l' esercizio. Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle norme CEI e tabelle di unificazione CEI - UNEL, alle norme UNI ed alle norme tecniche vigenti e l'Amministrazione si riserva di chiederne caratteristiche e marchi.

L'Ente Appaltante ha la facoltà di rifiutare in qualunque momento i materiali e le forniture che non abbiano i requisiti prescritti, che abbiano subito deperimenti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non risultassero idonei.

L'Appaltatore dovrà provvedere a rimuovere le forniture ed i materiali rifiutati e sostituirli a sue spese con altri idonei; detta operazione deve essere eseguita con celerità ed immediatezza già a partire dal giorno successivo all'ordine dell'Ente; ove l'Appaltatore non effettuasse la rimozione nel termine prescritto, l'Appaltante potrà provvedere direttamente ed a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resterà anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione così eseguita.

L'Impresa appaltatrice, per un corretto svolgimento del servizio di conduzione, gestione e manutenzione preventiva e programmata, è tenuta a costituire, in locali propri, un magazzino, nel quale dovrà sempre essere presente una sufficiente scorta di materiali sia per la normale usura e per la manutenzione sia per la sostituzione per fine ciclo di utilizzazione. Al fine di garantire un regolare servizio di manutenzione l'Appaltatore deve essere sempre in grado di avere la disponibilità immediata dei materiali onde arrivare in ogni momento a sostituire qualsiasi componente per tutti gli impianti, indipendentemente dalla casa costruttrice e dalla tipologia dell'impianto e dal suo anno di costruzione, senza alcun ritardo, ripristinando così immediatamente il regolare funzionamento dell'impianto.

Non sono ammessi ritardi e periodi di attesa per l'installazione di componenti e pezzi di ricambio più comuni.

Per parti e componenti di difficile rottura la ditta dovrà essere in grado di reperirli entro e non oltre le ventiquattro ore dall'accertamento del guasto.

Deve essere compreso, all'interno del suddetto magazzino, ogni accessorio, attrezzatura ed altro materiale, anche minuto, necessario per svolgere adeguatamente il servizio di conduzione, gestione e manutenzione preventiva programmata degli ascensori e dei montacarichi.

E' fatto espresso divieto di impiegare materiali catalogati come tossici o nocivi.

La sostituzione dei materiali dovrà essere giustificata dal relativo rapporto tecnico all'Amministrazione, inoltre, i materiali sostituiti dovranno essere recuperati o avviati ad ulteriore destinazione, a cura e spese dell'Impresa, nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale e smaltimento dei rifiuti.

L'Amministrazione potrà rivalersi sulla Impresa per qualsiasi onere sostenuto per la mancata osservanza delle suddette disposizioni, compreso il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

In particolare sono da intendersi come materiali di consumo tutti quei materiali o piccole parti di uso comune nell'attività manutentivo quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le vernici per i ritocchi nonché i grassi e l'olio lubrificante per tutti gli ingranaggi;
- tutti i componenti delle schede elettroniche che alla verifica periodica stabilita debbono essere sostituiti perché difettosi o avariati;
- minuterie e viterie;
- i materiali per l'esecuzione delle pulizie, quali stracci, solventi, detersivi, scope, ecc.;
- fusibili di qualsiasi portata, morsetti, viteria, nastri isolanti, lampadine di segnalazione e quant'altro occorre per la manutenzione ordinaria e per eseguire piccole riparazioni delle parti elettriche, materiali di consumo.
- ogni e qualsiasi apparecchiatura o componente d'impianto risultante necessaria di riparazione o sostituzione agli effetti della manutenzione, ovvero:
o cabina e piani: bottoni, pulsanti a chiave e non, pulsantiere per la manovra di manutenzione, segnalazioni luminose, contatti porte, parti mobili degli apparecchi di sicurezza, pattini o rulli di scorrimento, carrucole ed eccentrici sospensioni porte, operatori, pattini retrattili, serrature, azionamenti meccanici e contatti elettrici, plafoniere, tubi fluorescenti e lampade di emergenza, invertitori, impulsori, contatti di livellamento, di rallentamento e fine corsa; dispositivi di blocco delle porte ai piani, di scorrimento, motore e relativi dispositivi per l'azionamento ed il controllo della chiusura e apertura delle stesse, dispositivi di riapertura delle porte (costola mobile, costola sensibile, fotocellule, ecc.), serrature, chiudi porte, contatti delle

porte, sospensioni, guide delle porte; guarnizioni dei pattini, pattini striscianti e a rullo della cabina e del contrappeso; paracadute, limitatore di velocità.

Sono da intendersi escluse le sostituzioni complete di: limitatori di velocità e tutti i lavori e forniture conseguenti a cattivo uso dell'impianto e/o ad atti vandalici.

- o vano: funi di trazione, di compensazione e del limitatore, tenditori e relativi attacchi, pulegge, nastro selettore, cavi flessibili, linee elettriche, plafoniere, tubi fluorescenti e lampade di emergenza. Inoltre, per impianti idraulici: parti di pistone, parti di cilindro, linee di mandata e relative guarnizioni, illuminazione vano e ammortizzatori.

Sono da intendersi escluse le sostituzioni complete di: pistoni e cilindri di impianti idraulici e tutti i lavori e forniture conseguenti a cattivo uso dell'impianto e/o ad atti vandalici.

- o locale macchina: complesso dell'apparato di trazione, comprendente: ingranaggi elicoidali, cuscinetti, bronzine, carrucole e pulegge, bobine leve e guarnizioni del freno, spazzole e porta spazzole, motore, avvolgimenti statorici/rotorici e collettori, componenti elettrici ed elettronici, selettore, limitatore di velocità, olio delle macchine e delle centraline, illuminazione locale, generatore dinamo tachimetrica parti componenti della centralina, centralina, valvole, motore, pompa, guarnizioni, cilindri, serbatoio, fluido, tubazioni, tubazioni interraste, filtri, manometro per impianti idraulici, parti componenti dei quadri, quadri di manovra, di regolazione e dei quadri ausiliari ed ogni altra apparecchiatura elettrica e meccanica e loro parti costitutive nel locale macchinario, nel locale pulegge di rinvio e lungo il vano corsa; pulegge di frizione, di rinvio, di deviazione, di taglia; targhe e cartelli.

Sono da intendersi escluse le sostituzioni complete di: gruppo manovra (sia per impianti elettrici a fune che idraulici), quadro elettrico di manovra, cabina e tutti i lavori e forniture conseguenti a cattivo uso dell'impianto e/o ad atti vandalici.

- o altro: materiali necessari alle operazioni di pulizia e lubrificazione delle parti, tubazioni, segnaletica e targhe, impianto citofonico;

L'appaltatore dovrà inoltre provvedere a proprie spese al trasporto, al carico e scarico delle parti di ricambio ed alla rimozione dei materiali estranei all'esercizio dell'impianto e all'eventuale loro smaltimento.

Tutti i materiali ed i pezzi di ricambio che verranno utilizzati dalla Ditta aggiudicataria nello svolgimento delle attività di manutenzione dovranno essere:

- perfettamente compatibili con la destinazione d'uso della apparecchiatura/impianto;
- perfettamente compatibile con il tipo di impianto;
- conformi alle vigenti normative in materia di impianti di sollevamento e corredati delle prescritte marcature CE

La Ditta dovrà pertanto fornire la documentazione tecnica, i manuali d'uso e manutenzione, le certificazioni e le omologazioni dei materiali utilizzati e la garanzia del lavoro eseguito, nonché produrre le dichiarazioni di conformità e collaudo, i verbali delle visite straordinarie da parte di organismo notificato ai sensi della Direttiva 95/16/CE per tutti gli interventi che lo richiedano ai sensi delle normative vigenti.

ART. 20 - PENALI

Qualora si verificassero deficienze o negligenza grave nella conduzione, manutenzione ed erogazione del servizio, ritardo nel compimento dei lavori è prevista l'applicazione delle seguenti penali, salvo i casi di forza maggiore.

1. Nell'espletamento del servizio di intervento su chiamata, è ammesso un tempo limite massimo, (previsto all'art. 4), il Committente procederà all'applicazione di una penale pari a Euro 100,00 (cento) per ogni ritardo rilevato. Qualora il ritardo nell'avvio dell'intervento si protragga per più di un 15 minuti verrà applicata l'ulteriore penale di Euro 100,00 (cento/00) per quarto d'ora eccedente.
2. Qualora a seguito di controllo da parte l'Ente verificatore emettesse un verbale con divieto all'uso dell'impianto per cause determinate dall'appaltatore, verrà applicata alla Ditta manuttrice una penale di Euro 250,00 (duecento/00) per ogni giorno di divieto all'uso, fino all'ottenimento del verbale con parere favorevole al funzionamento.

3. Nel caso di oggettivo riscontro di mancata manutenzione accertata dal Committente sui singoli impianti oggetto dell'appalto, verrà applicata una sanzione consistente in Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di mancata manutenzione su ogni impianto; la penalità verrà applicata comunque se il mancato funzionamento dell'impianto si prolunghi per l'intera giornata (per 24 ore) per mancata riparazione o intervento di manutenzione non risolto nelle 24 ore successive al guasto. La penalità verrà applicata anche per ragioni riconducibili a mancata disponibilità di ricambi o componenti di qualsiasi genere che impediscono l'immediata messa in funzione dell'impianto.
4. Nel caso di mancata disponibilità di pezzi di ricambio o componenti più comuni che impediscono l'immediata messa in funzione dell'impianto, verrà applicata alla Ditta manuttrice una penale di Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di impianto fermo (compresi i giorni di sabato e festivi)
5. Nel caso di mancata tenuta ed aggiornamento del registro controlli periodici e delle schede di guasto ed intervento verrà applicata alla Ditta manuttrice una penale di Euro 100,00 (cento/00)
6. Nel caso di mancata esecuzione dei lavori di cui all'art. 8 del presente C.S.A. nei termini in esso indicati, verrà applicata alla ditta manuttrice una penale dell'1 per mille per ogni giorno di ritardo sull'importo complessivo offerto per i lavori.

L'ammontare delle suddette penalità verrà trattenuto sul pagamento della prima fattura successiva all'infrazione commessa.

Resta precisato che le eventuali deficienze causate da avaria non imputabile ad irregolarità di esecuzione, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le riparazioni. Ove le irregolarità o disservizi nella esecuzione contrattuale, oggetto della sopraelencata penalità, si protraessero in modo ritenuto intollerabile da parte della stazione appaltante, è riservata a quest'ultima la facoltà di adottare provvedimenti di propria convenienza per migliorare l'andamento del servizio, fermo restando a carico della Ditta le spese e i danni conseguenti senza alcuna eccezione e fermo restando altresì la facoltà dell'Azienda di risolvere il contratto in danno della Ditta.

ART. 21 - ASSUNZIONI DI RESPONSABILITÀ DA PARTE DEL L'APPALTATORE

Oltre all'assunzione delle responsabilità di carattere generale, che ricadono sull'Appaltatore per la natura del rapporto che si andrà ad instaurare, si precisa che saranno espressamente affidati all'Appaltatore la responsabilità dello smaltimento, conformemente alla legislazione vigente, di tutti i rifiuti prodotti a seguito delle attività erogate nell'ambito del presente Capitolato.

ART. 22 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

All'inizio del servizio, l'Appaltatore dovrà comunicare all'Azienda il nominativo del Referente, cui dovrà essere conferito l'incarico di coordinare e controllare l'attività di tutto il personale addetto alla gestione, alla manutenzione ed al controllo degli impianti ed al loro rendimento. Di detto rappresentante, l'Appaltatore dovrà presentare idonea documentazione attestante la sua idoneità e rappresentatività per l'espletamento di tutti gli adempimenti inerenti l'esecuzione degli oneri previsti nel presente disciplinare da parte dell'Appaltatore. Tutte le contestazioni relative alle modalità di esecuzione del servizio, da comunicarsi per iscritto a detto Referente, si intenderanno come validamente effettuate direttamente all'Appaltatore. Ove il Referente dovesse rifiutarsi di sottoscrivere la verbalizzazione delle contestazioni, l'Azienda ne certificherà il diniego in presenza di due testimoni, anche dipendenti dell'Azienda stessa, e procederà alla comunicazione a mezzo pec inviata presso il domicilio eletto dall'Appaltatore ai fini delle comunicazioni relative al presente Capitolato. Resta comunque inteso che, in caso di rifiuto di ricevimento da parte del Referente, gli eventuali termini concessi all'Appaltatore decorreranno dalla data di verbalizzazione del rifiuto. In caso di impedimento del Referente, l'Appaltatore ne darà tempestivamente notizia all'Azienda, indicando contestualmente il nominativo ed il domicilio del sostituto.

ART. 23 - COMUNICAZIONE ALL'APPALTATORE

L'Azienda individuerà all'inizio del rapporto contrattuale un proprio DEC dandone comunicazione all'Appaltatore. Il DEC effettuerà le sue comunicazioni, sia verbalmente, per le normali e ordinarie operazioni oppure mediante note redatte anche a mezzo PEC. Eventuali osservazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere da esso presentate per iscritto al DEC entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, intendendosi altrimenti che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale termine decade dal diritto di avanzarne.

L'Azienda comunicherà all'Appaltatore, entro i successivi cinque giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopraccitati.

ART. 24 - COMUNICAZIONE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve indirizzare ogni sua comunicazione all'Amministrazione, esclusivamente per iscritto (pec). Esso è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati progettuali e/o istruzioni, che siano di competenza dell'Azienda, di cui abbia bisogno per l'esecuzione dei servizi. Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione dei servizi, dovrà essere segnalato all'Azienda nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dal suo verificarsi.

ART. 25 - NORME DI SICUREZZA

Tutti i lavori devono essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed, ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. In particolare l'Appaltatore deve osservare, dove applicabili, le norme di prevenzione infortuni sul lavoro contenute nel: D.Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i. L'Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sugli impianti, tutte le norme di cui sopra e prendere, di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. Dovrà altresì farsi carico di tutte le prescrizioni documentali e non, richieste dal D.Lgs.. Nel caso in cui la valutazione dei rischi della Ditta aggiudicataria preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al Decreto del Ministero della Sanità del 28/09/1990 e del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. La ditta provvisoriamente aggiudicataria dovrà, al momento della comunicazione e prima della stipula del contratto, prendere contatti con il Direttore dell'esecuzione dell'appalto al fine di incontrarsi per perfezionare la parte integrativa del Documento ricognitivo redatto dall'Amministrazione, collaborando all'adozione di tutte le misure richieste per la riduzione dei rischi interferenziali.

L'aggiudicatario inoltre, prima dell'avvio del contratto, dovrà fornire al Direttore dell'esecuzione dell'appalto una dichiarazione che all'interno della propria azienda sono osservate tutte le norme di sicurezza previste nel D.Lgs. 81/2008.

ART. 26 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI INERENTI LA MANODOPERA

L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali ed assicurative inerenti la manodopera. In particolare, ai lavoratori dipendenti dell'Appaltatore ed occupati nell'espletamento del servizio devono essere attuate condizioni normative retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolge il servizio stesso. Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso l'I.N.P.S., per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. All'uopo si precisa che l'Appaltatore deve trasmettere all'Azienda l'elenco nominativo del personale impiegato e il numero di posizione assicurativa presso gli Enti sopraccitati oltre la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi. L'Azienda si riserva, qualora riscontrasse o venissero riscontrate da parte delle competenti autorità ispettive violazioni alle disposizioni sopra elencate, il diritto insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento sino a quando non abbia accertato la regolarizzazione di quanto contestato. L'Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto senza che per questo l'Appaltatore abbia a pretendere indennizzi o compensi di sorta.

ART. 27 - DIVIETO DI CESSIONE DEL SERVIZIO. SUBAPPALTO

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere integralmente a terzi l'Appalto. Il contratto, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nel medesimo articolo ai commi successivi. L'eventuale cessione totale o parziale del contratto comporterà l'escussione della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto dell'Azienda sanitaria al risarcimento del maggior danno derivante dalla violazione del divieto, nonché l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge vigente. Qualora l'Appaltatore volesse ricorrere al subappalto, nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa, dovrà darne evidenza in sede di offerta, ai sensi dell'art. 105 c. 6 "indicazione della terna dei subappaltatori (indicazione in DGUE). Non è da intendersi subappalto l'effettuazione di opere e/o servizi specialistici eseguiti dalle case costruttrici delle apparecchiature o da loro concessionarie. Non sarà inteso subappalto qualsiasi attività che abbia controvalore economico inferiore al 2% del valore dell'appalto o che comunque abbia carattere di prevalenza la fornitura di materiali

anche in opera. Inoltre, non si configurano come subappalto, ai sensi dell'art. 105 c.3 lett. c-bis, le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto

ART. 28 - CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Gli impianti verranno consegnati alla Ditta appaltatrice nello stato di fatto direttamente accertato dalla Ditta medesima in sede di sopralluogo agli impianti, ai fini della presentazione dell'offerta. Alla scadenza del contratto sarà eseguita dall'Amministrazione, mediante il proprio personale tecnico, in contraddittorio con l'Appaltatore, la visita agli impianti per constatare la buona conservazione degli stessi, nonché per accertare l'adempimento da parte dell'Appaltatore di tutti gli obblighi contrattuali. Qualora l'Appaltatore, nonostante invitato con lettera trasmessa con PEC, non dovesse intervenire alle operazioni di verifica di cui sopra entro dieci giorni (naturali, successivi e continui dall'invio sopraddetto), si procederà comunque alle stesse alla presenza di un testimone. Le operazioni di verifica inizieranno due mesi prima del termine fissato per l'ultimazione del servizio e saranno completate alla data della scadenza dello stesso. Trascorso tale termine, in assenza di contestazioni, si procederà a redigere il verbale di ultimazione e del certificato di regolare esecuzione ed allo svincolo della polizza fideiussoria.

ART. 29 - PERSONALE DELL'APPALTATORE

Tutto il personale adibito ai servizi dati in appalto lavorerà alle dirette dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, sia nei confronti della Stazione Appaltante che nei confronti di terzi, che nei riguardi delle leggi per l'assicurazione obbligatoria e di tutte le altre leggi vigenti. In caso di impiego di personale di madrelingua non italiana, comunitario e/o extracomunitario, lo stesso dovrà avere buona conoscenza della lingua italiana. L'Impresa aggiudicataria deve fornire all'Azienda, mantenendolo costantemente aggiornato, l'elenco nominativo del personale impiegato per l'effettuazione del servizio, con indicazione della qualifica e delle mansioni attribuite nell'ambito dell'appalto, recante gli estremi dei documenti di lavoro ed assicurativi, con impegno a segnalare entro tre giorni ogni eventuale variazione. L'Impresa aggiudicataria e il suo personale dovranno mantenere la riservatezza ed il segreto d'ufficio nei confronti di terzi per qualsiasi informazione relativa all'organizzazione dell'Azienda e alle sue attività di cui potranno venire a conoscenza durante l'espletamento del servizio. L'Impresa aggiudicataria si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e sue integrazioni e modificazioni e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. L'appaltatore dovrà curare che il proprio personale:

- esponga sempre il cartellino di riconoscimento
- abbia sempre con sé un documento di identità personale
- consegni immediatamente i beni, ritrovati all'interno dell'Azienda, qualunque sia il loro valore e stato, al proprio responsabile diretto che dovrà consegnarli al referente indicato dall'Azienda
- segnali subito agli organi competenti dell'Azienda ed al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio
- non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio
- rispetti gli orari ed i piani di lavoro concordati dalla ditta aggiudicataria con l'Azienda.

La Ditta sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti in orario di servizio. Essa risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti delle Aziende, da comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

Tutto il personale impiegato dalla Ditta dovrà essere in possesso di abilitazione prefettizia di manutentore ascensorista ed essere formato sui seguenti argomenti:

- Prevenzione dei rischi derivanti dagli ambienti di lavoro in cui si opera
- Modalità di esecuzione del servizio
- Attestato Alto Rischio Incendio, per coloro che non ne sono in possesso dovrà essere conseguito entro 5 mesi dall'inizio di esecuzione dell'appalto

Chiunque, tra il personale impegnato dall'Appaltatore, non sia di gradimento dell'Ente Appaltante, dovrà essere sostituito a motivata richiesta di quest'ultimo. La sostituzione dovrà essere effettuata entro 7 (sette) giorni solari dalla data di comunicazione scritta.

Qualora la richiesta di sostituzione non fosse esaudita dalla Ditta appaltatrice, verrà applicata una penalità di 500.00 euro per ogni giorno eccedente il settimo. L'Appaltatore ed il personale dipendente debbono uniformarsi alle regolamentazioni ed all'organizzazioni comunque vigenti entro le strutture interessate.

ART. 30 - GARANZIE DELLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO - PRECETTAZIONE

Considerato che il servizio, di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, assume, ai sensi dell' art. 1 della L. 12.06.1990 n. 146 e s.m.i., le caratteristiche del servizio pubblico essenziale, che comporta la precettazione del personale addetto (ove sia necessario al fine di consentire le prestazioni indispensabili a garantirne la continuità), la Ditta appaltatrice è tenuta a predisporre l'elenco del personale indispensabile ad assicurare la continuità del servizio ed a fornirlo all'Ente Appaltante, entro 24 ore dalla proclamazione di eventuali scioperi da parte delle Organizzazioni Sindacali di categoria; il tutto al fine di consentire la precettazione dei medesimi. Quanto sopra ove la Ditta non sia in grado di assicurare comunque il servizio.

ART. 31 - CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE - RISOLUZIONE CONTRATTO

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice PEC con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori;
- grave o ripetuto inadempimento alle disposizioni relative al presente capitolato;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- mancata esecuzione dei lavori o non intervento tali da pregiudicare il servizio all'utenza; rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Nei casi di rescissione del contratto ed in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

- 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
- 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto nel caso che nella prima fosse pervenuta una sola offerta.

ART. 32 - DETERMINAZIONE CANONE MENSILE.

Qualora durante il corso dell'appalto venisse affidata alla Ditta appaltatrice la gestione di ulteriori impianti, il relativo corrispettivo sarà determinato, di concerto tra le parti, con riferimento alla data di presentazione dell'offerta, sulla base del prezzo offerto in sede di gara. Nel caso in cui si procedesse allo smantellamento od al fermo di un impianto, il canone mensile verrà decurtato della quota parte relativa all'impianto stesso. In caso di temporanea sospensione dell'esercizio di uno o più elevatori conseguente a richiesta dell'Ente Appaltante o a causa di forza maggiore, salvo che non sia da attribuirsi a lavori di riparazione a carico dell'Appaltatore, verrà effettuato un servizio saltuario di osservazione dell'impianto stesso al fine di assicurare la manutenzione semestrale e conservativa, per il quale verrà riconosciuto un canone pari al 30% di quello previsto per l'esercizio normale, restando in esso comprese le eventuali opere di revisione necessarie alla ripresa dell'esercizio. Nel caso della cessazione definitiva dell'esercizio, richiesta dall'Amministrazione Appaltante, vale il criterio fissato per lo smantellamento dell'impianto.

1. Nell'eventualità che nel corso del presente Appalto si riscontri la necessità di variare in più o in meno la consistenza numerica degli impianti elevatori si procederà al ricalcolo del canone annuale complessivo. Quest'ultimo sarà definito dalla somma dei canoni mensili degli impianti in esercizio indicati dall'Amministrazione.
2. Qualora l'Amministrazione ritenga di escludere qualcuno degli impianti dal contratto di manutenzione per ragioni legate alla dismissione o all'eventuale sospensione del servizio, il relativo Canone non è più dovuto dal primo giorno del mese successivo a quello dell'eliminazione/sospensione dell'impianto dall'elenco di quelli in manutenzione, eliminazione/sospensione formalizzata a seguito di pec inviata dall'Azienda Ospedaliera al Manutentore con almeno 5 giorni di anticipo dalla data di esclusione dell'impianto ivi indicata.
3. Per gli impianti non in funzione, sospesi momentaneamente dal servizio, potrà essere richiesta una manutenzione conservativa, con personale abilitato, al fine di mantenere l'impianto in efficienza ed evitare che in particolare le parti elettriche ed elettroniche si danneggino per il mancato utilizzo,

mediante controllo periodico semestrale con verifica e manutenzione: del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici, dello stato di conservazione delle funi e delle catene, dell'integrità del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza, dell'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti di terra ed inoltre annualmente effettuare la pulizia della fossa, del tetto di cabina, della cabina e lubrificazione delle parti, il tutto dovrà essere annotato nell'apposito libretto di impianto. Queste operazioni verranno quantificate sulla base del canone mensile ridotto del 70% (settanta per cento).

5. Le modalità di corresponsione del Canone e quanto a ciò attinente sono indicate nel successivo articolo 33 denominato "Pagamenti".
6. Il Committente dall'inizio dell'Appalto definisce gli impianti elevatori da condurre e il numero; il relativo importo del canone da corrispondere alla ditta Appaltatrice è dato dalla somma dei singoli canoni di manutenzione degli impianti definiti nell'art. 2 e quantificati con l'offerta.

ART. 33 - PAGAMENTI

La fatturazione del servizio dovrà avvenire a norma di legge in modalità elettronica.

In ogni caso la Ditta concorderà le modalità di emissione della fattura con l'Amministrazione (esempio fatture distinte, cadenza mensile o fatturazione per altri tipi di intervento).

La fattura elettronica dovrà essere emessa e trasmessa nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito <http://www.fatturapa.gov.it> oltretutto di quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Il pagamento del servizio sarà effettuato a mezzo mandato nei termini previsti dalla normativa vigente successivamente all'accertamento da parte del DEC della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste dalla documentazione di gara e previa verifica della regolarità contributiva.

L'accertamento della prestazione è provato dalla dichiarazione di avvenuto collaudo con esito positivo.

Non conformità legate a problemi di installazione, al mancato invio della documentazione richiesta in fase di collaudo o alla non effettuazione dei corsi di formazione richiesti comporteranno l'interruzione del collaudo e la temporanea sospensione del pagamento della relativa fattura.

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio al D. Lgs. n. 192 del 09.11.2012.

ART. 34 - REVISIONE DEI CANONI

Il corrispettivo rimarrà invariato nel primo anno. Potrà venire aggiornato, annualmente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, a partire dal secondo anno, sulla base delle variazioni medie annue dell'indice ISTAT (100%) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato alla scadenza di ciascun anno di durata contrattuale. L'onere di richiedere l'aggiornamento è in carico all'Impresa aggiudicataria, che dovrà farne richiesta scritta, riportando le variazioni ISTAT rilevate per il periodo di interesse, entro 60 giorni dal periodo di scadenza contrattuale.

ART. 35 - RESPONSABILITA' CIVILE - ASSICURAZIONE

L'Assicurazione di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) che dovrà essere stipulata per l'intera durata dell'appalto, deve riportare le seguenti clausole:

1) Oggetto dell'assicurazione: La Compagnia di Assicurazione deve rispondere delle somme che l'Assicurato (Appaltatore) sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali o con le quali debba rispondere, sia per lesioni personali sia per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua qualità di Appaltatore dei lavori affidati dal Committente. La polizza di assicurazione dovrà elencare esplicitamente le attività indicate dal presente Capitolato Speciale di Appalto compreso l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari ed accessorie all'attività oggetto dell'appalto.

2) Massimali: La copertura dovrà prevedere i seguenti massimali:

R.C.T.: Euro 5.000.000,00 per singolo impianto, sia per danni a persone che a cose (compresa L'Azienda Policlinico Umberto I°);

R.C.O. Euro 5.000.000,00 per sinistro e per persona;

3) Garanzie aggiuntive:

- qualifica di Assicurato anche alle Imprese subappaltatrici e subfornitrici;

- la qualifica di Terzo a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati (D.P.R.30 giugno 1965 n. 11241 e Dlgs.23 febbraio 2000 n.38);
- qualifica di Terzo anche al Committente ed a chiunque operi nell'ambito delle attività oggetto dell'appalto, compresi i relativi dipendenti;
- danni a persone e cose di Terzi conseguenti ad incendio dei beni di proprietà dell'Appaltatore, o semplicemente in sua consegna a qualsiasi titolo o destinazione;
- danni alle cose di Terzi che si trovano nel luogo ove si eseguono i lavori;
- danni a condutture, tubazioni, fognature, cavi, servizi ed impianti vari, sia fuori terra che sotterranei;
- danni a persone e cose di Terzi, conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore nell'ambito del cantiere di lavoro; restando inteso che sono esclusi tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi della legge 24.12.90 n. 990;

4) La garanzia dovrà essere estesa alla colpa grave dell'Assicurato e delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge.

5) Dovrà essere prevista la rinuncia all'esercizio di surrogazione spettante ai sensi del 1916 del Codice Civile nei confronti del Committente o di qualsiasi ente o società del committente, degli Amministratori, Dirigenti, Impiegati ed operai del committente e membri delle loro famiglie.

6) Dovrà essere previsto l'obbligo che in caso di recesso del contratto di assicurazione la Compagnia si impegna a dare comunicazione al Committente, mediante lettera PEC, con preavviso di almeno 30 giorni.

Obblighi dell'Appaltatore:

1) L'Appaltatore dovrà depositare copia delle polizze in questione incluse tutte le clausole indicate prima dell'avvio dello svolgimento del servizio;

- Qualora l'appaltatore sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, dovranno coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Nel caso in cui l'appaltatore disponga già di coperture assicurative che contengano le garanzie richieste, potrà eventualmente avvalersene, specificando che le polizze già in corso coprono per intero i rischi e i massimali richiesti.

L'Appaltatore dovrà presentare apposita appendice rilasciata dalla Compagnia Assicuratrice che attesti che il massimale è destinato alla copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del contratto e che è vincolato al rispetto dell'art 1891 cod civ.

ART. 36 - GARANZIA REALE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO – CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore dovrà costituire entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione una cauzione di pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento del contratto, nonché il rimborso delle spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatti imputabili all'aggiudicatario a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo per l'Azienda Policlinico Umberto I° l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La stipula del contratto, pertanto, è subordinata alla presentazione da parte del Concessionario, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 56/2016, della cauzione definitiva.

La cauzione può essere costituita, con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 56/2016, in uno dei modi di seguito riportati:

- a) Mediante rilascio di fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio nel ramo cauzioni o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385. La fideiussione deve essere intestata all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I° - Roma;
- b) Mediante titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;
- c) Mediante assegno circolare non trasferibile.

La cauzione dovrà:

avere validità di almeno tre mesi superiore alla data di scadenza del contratto.

contenere la dicitura “L'importo della garanzia sarà versato a semplice richiesta all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I° - Roma senza alcuna riserva e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile” o similare.

prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;

prevedere espressamente l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Trascorso il termine contrattuale, senza che sia richiesta l'operatività, la cauzione si intenderà priva di ogni effetto e non verrà restituita.

Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l'Azienda Policlinico Umberto I° effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all'incompleto o irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell'Azienda Policlinico Umberto I° sorge in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per la risoluzione nel presente documento. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento degli ulteriori danni subiti (art. 1382 c.c.). In caso di prosecuzione del contratto, la data della scadenza della cauzione andrà conseguentemente posticipata.

Nel caso di fornitura di beni per i quali sia previsto un periodo di garanzia, la cauzione definitiva sarà svincolata solo allo scadere del periodo di garanzia secondo le modalità definite nella documentazione di gara.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento, l'incameramento della cauzione provvisoria e l'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 37 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI – CONTRATTO

Tutte le eventuali spese inerenti al contratto (quietanze, bollo, registrazione etc.) nonché tutte le tasse ed imposte, nessuna esclusa (ad eccezione dell'IVA) s'intendono a carico della Ditta concessionaria. Tutti gli oneri di legge, compresi quelli assicurativi, contributivi, previdenziali e quelli riguardanti l'adempimento alle norme anti-infortunistiche e gli obblighi assicurativi, sono a carico dell'aggiudicatario. L'Amministrazione è esonerata da ogni eventuale responsabilità comunque derivante dagli inadempimenti agli obblighi succitati.

Con la presentazione dell'offerta, si ritiene piena ed incondizionata l'accettazione delle condizioni di gara e contrattuali.

Art. 38 - RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICITA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 35, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, il concessionario, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, deve rimborsare all'Azienda Policlinico Umberto I° le spese per la pubblicazione di cui all'art. 73 del D.Lgs. 50/2016. Dette spese ammontano indicativamente ad euro 2.500,00 I.V.A inclusa. Delle stesse verrà data dettagliata giustificazione mediante presentazione di copia delle fatture emesse dalle agenzie titolari dell'esclusiva di pubblicità sui quotidiani.

Art. 39 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale si richiamano le norme riportate nel bando e nelle Norme di partecipazione alla gara, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi.

La competenza a dirimere eventuali controversie tra l'Amministrazione e la ditta aggiudicataria la concessione è attribuita al Foro di Roma (sede legale dell'Amministrazione) ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

